# **COMMISSIONE VIII**

# AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

4.

# SEDUTA DI MARTEDÌ 24 OTTOBRE 1995

# PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FRANCESCO FORMENTI

# INDICE

PAG.	PAC		
Testo unificato del disegno e delle proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	Odorizzi Paolo (gruppo forza Italia) 32, 42, 4 Perale Riccardo (gruppo forza Italia) 4		
Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in	Scalisi Giuseppe (gruppo alleanza nazionale)		
materia di lavori pubblici (486-695-1655-	Scanu Gian Piero (gruppo PPI) 33, 38, 4		
1683-1722-1836-1857-1946)	Stella Richter Paolo, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici 32, 34, 35, 37, 38, 3 41, 42, 43, 44, 45, 4		
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46	Turroni Sauro (gruppo progressisti-federativo)		
Bargone Antonio (gruppo progressisti-federativo), Relatore 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39	Sostituzioni:		
40, 41, 42, 43, 44, 45, 46	Francesco Formenti, Presidente		
Basile Domenico Antonio (gruppo alleanza	ALLEGATI:		
nazionale)	Allegato 1: testo unificato (articoli da 1 a 8) 4		
Canavese Cristoforo (gruppo forza Italia) 37 41, 43	Allegato 2: emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 8 del testo unificato		
Cecconi Ugo (gruppo alleanza nazionale) 31 38, 39, 40, 42	Allegato 3: dichiarazione integrativa dell'o- norevole Ugo Cecconi (gruppo alleanza na-		
Cherio Antonio (gruppo forza Italia) 33			

## La seduta comincia alle 14,45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, l'onorevole Tortoli è sostituito, per la seduta odierna, dall'onorevole Cipriani.

Seguito della discussione del testo unificato del disegno e delle proposte di legge Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: Legge quadro in materia di lavori pubblici (486-695-1655-1683-1722-1836-1857-1946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, in sede redigente, del testo unificato del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Pasinato ed altri; Nan ed altri; Formenti; Bargone ed altri; Calderoli; Fuscagni ed altri; Martinat ed altri: « Legge quadro in materia di lavori pubblici ».

Passiamo all'esame degli articoli.

Avverto che gli articoli del testo unificato e gli emendamenti ad essi riferiti saranno pubblicati in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Do lettura dei pareri espressi sul testo dalle Commissioni competenti.

La I Commissione ha espresso, in data 20 settembre 1995, parere favorevole con le seguenti condizioni:

che l'articolo 1, comma 2, venga sostituito dal seguente: « La presente legge stabilisce i principi fondamentali per la disciplina dei lavori pubblici ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e nelle forme dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione, garantendo in ogni caso un puntuale adeguamento alla normativa comunitaria in materia »;

che all'articolo 1, comma 3, primo periodo, vengano soppresse le parole « e le province autonome di Trento e Bolzano»;

che all'articolo 1, comma 3, secondo e terzo periodo, vengano soppresse le parole: « e provinciali »;

che all'articolo 1, comma 4, vengano soppresse le parole: e delle « province autonome »;

che all'articolo 1, comma 5, vengano aggiunte dopo le parole « ai bisogni collettivi » le parole « e alla trasparenza delle procedure » e vengano soppresse le parole da « nonché la ottimizzazione » fino a « prevenzione degli illeciti »;

che all'articolo 2 venga soppresso il comma 4;

che all'articolo 4, comma 1, venga soppresso l'inciso: « anche di competenza regionale ».

che all'articolo 23 venga sopppresso il comma 3;

che all'articolo 24, comma 5, vengano sostituite le parole « un ribasso superiore di oltre un quinto della predetta media » con le parole « un ribasso avente una differenza di oltre venti punti percentuali dalla predetta media ».

La IV Commissione ha espresso, in data 25 luglio 1995, parere favorevole con la seguente osservazione:

che all'articolo 3, comma 8, sia soppressa la seguente parola: « strettamente ».

La V Commissione ha espresso, in data 2 agosto 1995, parere favorevole con le seguenti condizioni:

all'articolo 3, comma 12, le parole « capitolo 1030 » siano sostituite con le parole « capitolo 1159 », essendo il primo capitolo di spesa obbligatoria;

all'articolo 7, dopo le parole « degli articoli 4, 5 e 6 » siano aggiunte le seguenti «, nonché 19, commi 3 e 4 », considerato che tali disposizioni comportano oneri a carico del bilancio dello Stato;

all'articolo 14 siano soppressi i commi 11 e 12, in quanto comportano minori entrate per il bilancio dello Stato;

all'articolo 18, comma 7, siano incluse, tra gli oneri ivi previsti cui si fa fronte con le ordinarie disponibilità di bilancio, le spese derivanti dal ricorso a professionisti esterni per le attività di supporto di cui all'articolo 9, comma 7;

all'articolo 20, comma 2, siano soppresse le parole « o ad apposita voce del bilancio », poiché prive di significato dal punto di vista giuridico contabile e siano aggiunte le parole « il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio »;

all'articolo 39 sia soppresso il comma 5 in quanto da esso derivano minori entrate per il bilancio dello Stato,

### e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione l'opportunità di riformulare le disposizioni contenute nell'articolo 23, considerato che la procedura ivi prevista sembra volta ad agevolare oltremodo il soggetto promotore, di cui non è specificata la natura giuridica; inoltre, i meccanismi relativi ai rimborsi delle spese del promotore in caso di mancata prelazione o di rimborso delle spese per la partecipazione alla gara al miglior offe-

rente potrebbero dare adito a episodi di collusione o a contenzioso;

infine, la Commissione valuti l'opportunità di sopprimere o di riformulare le disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 4, che appare in contrasto con le disposizioni di cui alla legge n. 20 del 1994 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994 e che, invece, dovrebbe prevedere, in conformità delle citate disposizioni, particolari cautele nell'esercizio del controllo.

La XI Commissione ha espresso, in data 26 luglio 1995, il seguente parere:

la Commissione lavoro pubblico e privato, considerata:

l'importanza della definizione di una legge quadro in materia di lavori pubblici che armonizzi le disposizioni della legge n. 109 del 1994 con le successive modificazioni ed integrazioni e che definisca un intervento complessivo di riforma;

la necessità di predisporre una normativa di riferimento che restituisca ad uno dei settori trainanti della nostra economia regole chiare e trasparenti, in grado di garantire regolarità nelle procedure di appalto, rigore nelle norme sulla sicurezza e che possa in questo modo sostenere lo sviluppo e la promozione di interventi infrastrutturali in grado di colmare le gravi carenze presenti nel nostro Paese e di determinare un positivo impatto in termini occupazionali;

# valutati:

il raggiungimento nel testo unificato dell'obiettivo della valorizzazione attraverso il coinvolgimento dei modelli partecipativi ai fini della qualità, dell'efficacia e della funzionalità dei lavori pubblici in relazione ai bisogni collettivi;

l'obiettivo del progressivo decentramento di funzioni e di attribuzioni, quale presupposto del recepimento e dell'applicazione delle norme relative alla sicurezza e all'organizzazione del lavoro, tra cui il recente recepimento con il decreto legislativo n. 626 del 1994 delle più avanzate normative comunitarie (con la previsione

della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza anche nelle imprese e nei consorzi di imprese di minori dimensioni):

considerata altresì la novità introdotta nel testo unificato in esame all'articolo 6 che stabilisce l'istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici del servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici, con coperture dei posti in organico attraverso il ricorso alle procedure di mobilità nel pubblico impiego;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) si segnala la necessità di raccordare e di definire il rapporto tra le funzioni e le competenze attribuite al servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici e quelle attribuite all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, stabilendo altresì elementi di raccordo con le competenze dei consigli comunali e provinciali e realizzando un'efficace integrazione con il territorio;

2) si segnala infine l'opportunità di realizzare il ricorso alle procedure di mobilità nel pubblico impiego per il personale del servizio ispettorato tecnico nel rispetto delle norme più recenti e delle circolari relative alla mobilità d'ufficio per le parti utili a realizzare la selezione di personale qualificato alle specifiche funzioni dell'ufficio, prevedendo il ricorso alle procedure concorsuali per tutti quei casi in cui non sia rilevabile l'esistenza di figure professionali idonee all'incarico nell'ambito delle liste di mobilità.

Al fine di garantire un ordinato svolgimento dei lavori, desidero illustrare il modo in cui, sulla base delle disposizioni regolamentari, si procederà all'esame degli articoli del testo unificato.

Per ciascun articolo verrà illustrato il complesso degli emendamenti da parte dei presentatori, ove costoro ritengano opportuno tale passaggio. Ricordo, al riguardo, che, essendo la discussione unica per ciascun articolo e per gli emendamenti ad essi riferiti, il presentatore di più emenda-

menti relativi ad uno stesso articolo dovrà illustrare gli stessi in un unico intervento della durata massima di 20 minuti.

Dopo che il relatore ed il Governo avranno espresso il parere di competenza sugli emendamenti, si passerà alla fase della votazione degli stessi, nella quale saranno consentite, ad un deputato per gruppo, nonché ai deputati dissenzienti, esclusivamente dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti. In tale fase non saranno consentiti interventi di altro tipo, salvo quelli volti a motivare il ritiro di propri emendamenti.

Non potranno effettuare dichiarazioni di voto i presentatori dell'emendamento che siano già intervenuti nella precedente discussione sul complesso degli emendamenti.

UGO CECCONI. Signor presidente, per non rubare tempo ai nostri lavori, vorrei consegnare alla Commissione, affinché sia pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna, un testo scritto integrativo di quanto dirò brevemente sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Cecconi.

UGO CECCONI. Mi soffermerò brevemente sul mio emendamento 1.16, a proposito del quale sottolineo che il motivo per cui sostanzialmente si differenzia dal comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame è riconducibile all'aggiunta del termine « economici ».

In tema di appalti di lavori pubblici riteniamo, infatti, che il fine della pubblica amministrazione sia quello di soddisfare i bisogni di interesse generale senza fini economici. Analogo al fine della pubblica amministrazione è quello della libera professione, la quale esercita senza fini di lucro un servizio di pubblica necessità. Specifico che quando si parla di lucro ci si riferisce, in termini tecnici ed economicogiuridici, al concetto di tornaconto e di profitto, cioè ad un reddito differenziale tra il valore del bene o del servizio pro-

dotti ed i costi degli stessi, mentre la retribuzione del lavoro e dell'attività del libero professionista deve intendersi riferita, puramente e semplicemente, al lavoro intellettuale. Ecco perché la libera professione è un'attività senza fini di lucro. In sostanza l'interesse generale, quello garantito dall'esecuzione di lavori pubblici, genera due forme di soddisfacimento: senza fini di lucro, fuori dalla logica di mercato per la pubblica amministrazione e per la libera professione; con fini di lucro, configurandosi pertanto il bisogno come soddisfacimento di una domanda e l'impresa come organismo che pone in essere l'offerta, per le imprese e le società di servizi. Una riprova è data dal fatto che il reddito tipico dell'impresa, in quanto dato oggettivo dell'imprenditore titolare della stessa, è appunto il tornaconto o profitto. Bisogna intendersi sui termini concettuali.

Il libero professionista offre pertanto un servizio di pubblica necessità, così come definito dall'articolo 359 del codice penale, senza fini di lucro (articolo 2233 del codice civile) e quando svolge funzioni di pubblico servizio surroga la pubblica amministrazione (articolo 358 del codice penale).

Stando così le cose, a noi sembra che, laddove si fa riferimento a « procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori » sia necessario specificare che si tratta di operatori economici. Il criterio della concorrenza viene garantito tra le imprese; deve essere inteso relativamente al modo di porsi sul mercato in funzione del raggiungimento del tornaconto e del profitto di impresa. Questo concetto, presente nella nostra normativa civile e penale, deve essere gelosamente custodito; se non venisse rispettato occorrerebbe giungere ad una sorta di delegificazione degli articoli prima citati. Gradirei conoscere in proposito il parere del Governo.

PAOLO ODORIZZI. Pur condividendo l'impostazione generale dell'articolo 1, come abbiamo avuto modo di rilevare in sede di Comitato ristretto, manifestiamo le

nostre perplessità su alcuni punti riguardanti le competenze e l'autonomia delle regioni, sui quali peraltro si è espressa la I Commissione, per i quali il relatore si era impegnato a procedere ad una riformulazione.

PRESIDENTE. Il relatore ha già presentato nel merito l'emendamento 1.20.

Nessun altro chiedendo di intervenire, invito il relatore e il Governo ad esprimere i pareri di competenza sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Cecconi 1.16, 1.4, 1.5, Scalisi 1.8, 1.6, De Angelis 1.14, 1.15, Odorizzi 1.9, 1.10 e Zeller 1.3.

In considerazione della presentazione del mio emendamento 1.20, invito al ritiro degli emendamenti Zeller 1.1 e 1.2, De Angelis 1.13 e Scanu 1.17. Ricordo che il mio emendamento 1.20, salvaguardata la parte relativa alle regioni a statuto speciale, mantiene ferma quella delle regioni a statuto ordinario con un'aggiunta: « Restano ferme le disposizioni della legislazione antimafia e quelle di recepimento della normativa comunitaria in materia ». Quest'ultima vale naturalmente anche per le regioni a statuto speciale.

Sono favorevole agli emendamenti Scalisi 1.7 e 1.21 e agli emendamenti Scanu 1.12 e Odorizzi 1.11.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con i pareri formulati dal relatore, ad eccezione degli emendamenti De Angelis 1.14 e Odorizzi 1.10 sui quali esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 1.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato agli emendamenti De Angelis 1.14 e Zeller 1.1.

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 1.20, che sarà

trasmesso alla I Commissione per il prescritto parere,

(È approvato).

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti De Angelis 1.13 e Scalisi 1.8, mentre l'emendamento Zeller 1.2 è assorbito.

Pongo in votazione l'emendamento Scalisi 1.7, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Odorizzi 1.9.

ANTONIO CHERIO. Invito all'approvazione dell'emendamento in questione, non ritenendo opportuno che i comuni siano obbligati a consorziarsi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Odorizzi 1.9 e Cecconi 1.4, non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

In assenza dei presentatori, s'intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 1.15.

Passiamo all'emendamento Scalisi 1.6.

GIUSEPPE SCALISI. Sottolineo l'importanza di inserire, al comma 4 dell'articolo 1, le parole « delle regioni a statuto speciale » dopo le parole « delle regioni », ciò per evitare di trovarci di fronte a situazioni molto gravi quali quelle verificatesi per l'applicazione della legge relativa al settore della sanità, a proposito della quale mi risulta che la regione Sicilia, per esempio, non l'avesse ancora applicata a distanza di sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Onorevole Scalisi, con l'approvazione del mio emendamento 1.20 si è definito, in maniera differenziata per le regioni a statuto speciale e per quelle a statuto ordinario, l'ambito di applicazione della normativa. Il comma 4 dell'articolo 1 si riferisce, invece,

al coordinamento delle attività amministrative al fine di garantire l'attuazione unitaria dei principi e delle norme. Quindi, quando in esso si fa riferimento alle regioni, è ovvio che siano incluse anche le regioni a statuto speciale. Ritengo pertanto superfluo l'emendamento 1.6.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scalisi 1.6, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Zeller 1.3, non accettato dal relatore né dal Governo, tendente a recepire una condizione posta dalla I Commissione.

(È respinto).

Avverto che, conseguentemente, verrà chiesto alla I Commissione il riesame della condizione recepita dall'emendamento in questione.

Passiamo all'emendamento Odorizzì 1.10.

ANTONIO CHERIO. Riteniamo che il comma 5 debba essere soppresso, in quanto i legittimi interessi ed i bisogni collettivi devono essere interpretati dalle amministrazioni legittimate dal consenso popolare. Quindi, spettando a quest'ultime garantire la qualità e l'efficacia dell'opera, ritengo che l'istituzione di organismi e di procedure particolari non serva ai fini dell'efficacia e dell'utilità dell'opera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 1.10, non accettato dal relatore e accettato dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione gli identici emendamenti Scanu 1.12 e Scalisi 1.21, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Passiamo all'emendamento Scanu 1.17.

GIAN PIERO SCANU. Ritiro l'emendamento 1.17, che era volto a recepire una condizione posta dalla I Commissione.

PRESIDENTE. Verrà chiesto alla I Commissione il riesame della condizione in questione.

Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 1.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 1.11. accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che non si procederà alla votazione dell'articolo 1 in attesa del parere della I Commissione per l'espressione del

Passiamo all'esame dell'articolo 2 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

Nessuno chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, invito il relatore ed il Governo ad esprimere i propri pareri.

ANTONIO BARGONE. Relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti Scanu 2.6, 2.5, Turroni 2.11, 2.19, 2.16, Vigni 2.13, Scalisi 2.28, Caveri 2.1, Odorizzi 2.57, Lorenzetti 2.45, 2.52, Scotto di Luzio 2.53 e del Governo 2.55.

Qualora non fosse approvato l'emendamento Scanu 2.5, soppressivo del comma 4. sarei favorevole all'emendamento del Governo 2.26.

Esprimo parere contrario sugli emendamentí De Angelis 2.4, 2.12, 2.37, 2.36, Turroni 2.23, 2.24, 2.30, 2.35, 2.39, 2.38, 2.42, 2.47, 2.41, 2.44, 2.27 del Governo 2.29, 2.34, 2.40 e Scanu 2.62.

Invito al ritiro degli emendamenti Cecconi 2.8, essendo la sostanza dello stesso già recepita nel mio emendamento 2.7, e 2.48 perché presentato in una sede impropria, in quanto il riferimento corretto è all'articolo 19.

Invito inoltre al ritiro degli emendamenti del Governo 2.14 e Turroni 2.18.

Raccomando l'approvazione dei miei emendamenti 2.7, 2.25, 2.22, 2.56, 2.59, 2.60, 2.61, 2.46 e 2.50.

Rilevo che l'approvazione dell'emendamento Scanu 2.6 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti del Governo 2.2, 2.9 e 2.15 e degli emendamenti Turroni 2.3, 2.10 e 2.17. Rilevo, altresì, che l'approvazione del mio emendamento 2.60 comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Scanu 2.31, Odorizzi 2.32 e Lorenzetti 2.33 e che il mio emendamento 2.51 sarebbe precluso dall'approvazione degli identici emendamenti del Governo 2.55 e Turroni 2.16.

Faccio presente, infine, che l'emendamento Pasinato 2.54 risulterebbe assorbito dall'approvazione del mio emendamento 2.60.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Scanu 2.6, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti del Governo 2.2, 2.9 e 2.15 e gli emendamenti Turroni 2.3, 2.10 e

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.7.

(È approvato).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento Cecconi 2.8.

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 2.4.

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.11, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

In assenza dei presentatori, si intende che si sia rinunciato all'emendamento De Angelis 2.12.

Pongo in votazione l'emendamento Vigni 2.13, accettato dal relatore e dal Go-

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.19, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.25.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.22.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.56.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 2.14.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 2.18.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.59.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Turroni 2.23.

SAURO TURRONI. Questo emendamento, insieme al 2.24, tende ad abbassare la quota di capitale pubblico sull'importo totale dell'intervento in presenza della quale si applicano le norme della legge attualmente in discussione. Il contributo in conto capitale fino al 50 per cento mi sembra assai rilevante perché su un importo di 10 miliardi il 49,9 per cento corrisponde a quasi 5 miliardi; contributi di questa entità richiederebbero comunque lo svolgimento di appalti secondo quanto indicato da questo provvedimento.

L'abbassamento della quota al 35 per cento - atteso che il Governo voglia andare in una certa direzione, così come è scritto nel libro bianco – farebbe rientrare

nella normativa i futuri appalti per i nuovi tratti dell'alta velocità che si vogliono affidare alla società TAV (nella quale il capitale pubblico ammonta al 40 per cento). Ritengo che certi interventi debbano essere appaltati con regole chiare, non debbano essere affidati, così come è accaduto fino ad oggi, in maniera del tutto discrezionale, al di fuori di procedure trasparenti, sottratte al meccanismo degli appalti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.23, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

all'emendamento Turroni Passiamo 2.24.

SAURO TURRONI. Desidero solo ricordare che la precedente formulazione, quella che andiamo a modificare, prevedeva una percentuale del 40 per cento. Già allora si sviluppò un'ampia discussione, perché quella previsione comunque consentiva ad alcuni buoi di scappare dalla stalla; avere innalzato ulteriormente la quota aggrava a mio avviso la situazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.24, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo agli identici emendamenti Scanu 2.5 e Scalisi 2.28.

ANTONIO BARGONE, Relatore. L'emendamento 2.5 è, per così dire, il frutto della condizione posta dalla I Commissione; nel guardare gli atti della Commissione, ho avuto l'impressione che la discussione si sia sviluppata sul comma 5 e poi, per errore, si sia chiesto di sopprimere il comma 4. Sebbene questo emendamento sia incomprensibile, ritengo possa essere approvato in quanto, per evitare eventuali discussioni inutili, ho presentato un emendamento all'articolo 22 che salvaguarda la sostanza del comma 4 dell'articolo 2 rispetto al tipo di contratto da stipulare, in modo che su questo punto

non sorga una contrapposizione con la I Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Scanu 2.5 e Scalisi 2.8, accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati).

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti del Governo 2.26 e Turroni 2.27.

Passiamo all'emendamento del relatore 2.60.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Con questo emendamento vengono recepite le istanze di vari emendamenti riferiti al comma 5 dell'articolo 2 ad eccezione di quella posta con gli identici emendamenti del Governo 2.29 e Turroni 2.30, in quanto ritengo che le disposizioni dell'articolo 25 non debbano essere applicate ai concessionari di lavori pubblici.

DOMENICO ANTONIO BASILE. Questo emendamento si riferisce ai soggetti di cui al comma 3, lettera a), ossia ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi. Si fa poi riferimento alla successiva lettera b), ossia ai soggetti privati che eseguono lavori pubblici o comunque lavori destinati a scopi amministrativi. Se alcune disposizioni risultano inapplicabili, altre possono essere tranquillamente applicate; penso, per esempio, all'articolo 25, ma anche al 31 sui collaudi e al 29, che detta la disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici.

Ritengo non sia virtuoso svincolare dagli obblighi previsti dalla Commissione dopo un attento lavoro di valutazione dell'ambito di discrezionalità all'interno delle procedure in questione. Quantomeno, dovrebbe essere superato il riferimento all'articolo 25 riguardante l'accesso alle informazioni, il quale obbliga le amministrazioni a non dare alcuna informazione in un certo periodo di tempo – quello del « bando aperto » – a non rendere pubblico l'elenco di chi ha presentato domanda di partecipazione fino alla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Si tratta dei concessionari, non della pubblica amministrazione.

DOMENICO ANTONIO BASILE. Sì, i concessionari di lavori pubblici, non di lavori privati. Mi sto riferendo alla disciplina dei lavori pubblici, attuati ad iniziativa di soggetti pubblici e privati. Il principio nasce non dalla qualificazione soggettiva dell'ente, del soggetto che promuove la realizzazione, ma da esigenze di natura diversa che non hanno alcun riferimento con il soggetto proponente: quelle dì assicurare trasparenza, linearità e correttezza nella fase iniziale del processo di esecuzione dei lavori pubblici, ossia nella fase di aggiudicazione.

A nostro avviso, l'articolo 25 deve essere escluso dall'elenco delle norme che non trovano applicazione nel caso in cui il soggetto aggiudicatario sia uno di quelli rientranti nelle lettere a) e b) del comma 3.

Deve essere inoltre guardato con attenzione il riferimento all'articolo riguardante il collaudo dei lavori. È vero che si tratta di soggetti privati o misti, i quali esplicano il ruolo di ente aggiudicatario, ma è anche vero che i lavori da eseguire riguardano opere pubbliche. Pertanto, il principio della collaudazione - ripeto, non legato alla qualificazione soggettiva del soggetto proponente - deve trovare applicazione. Ritengo, quindi, non opportuno escludere i soggetti di cui al comma 3 lettere a) e b), nonché i concessionari di lavori pubblici, dall'applicazione delle disposizioni degli articoli 25, 29 e 31 e credo, altresì, che il riferimento agli articoli medesimi dovrebbe essere eliminato dall'emendamento del relatore 2.60. In ultima analisi, sono dell'avviso che quest'ultimo potrebbe essere votato per parti separate.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Credo sia opportuno constatare quale sia l'orientamento dei gruppi sulle questioni evidenziate dal deputato Basile.

CRISTOFORO CANAVESE. Concordo con quanto proposto dall'onorevole Basile.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Accetto di riformulare il mio emendamento togliendo il riferimento agli articoli 25, 29 e 31.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.60 del relatore, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.60, nel testo di cui all'allegato, accettato dal Governo. (È approvato).

Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti Scanu 2.31, Odorizzi 2.32, Lorenzetti 2.33, l'emendamento del Governo 2.29 e gli emendamenti Turroni 2.30 e Pasinato 2.54.

Passiamo all'emendamento del Governo 2.34.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 2.35.

SAURO TURRONI. Invito all'approvazione del mio emendamento 2.35 per evitare di consentire l'affidamento di lavori pubblici anche ad imprese che siano semplicemente collegate.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Onorevole Turroni, le faccio notare che il suo emendamento consentirebbe proprio ciò che lei intende evitare.

SAURO TURRONI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento 2.35.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.61.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.39, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Turroni 2.38.

SAURO TURRONI. A mio avviso, non appare opportuno permettere l'appalto dei lavori ad imprese collegate, dato che il collegamento si determina anche con una piccola partecipazione azionaria ed è ben diverso dall'azione di controllo, così come indicata, tra l'altro, dalla direttiva comunitaria. Per tale motivo, ritengo che l'ultimo capoverso del comma 6 debba essere soppresso, in quanto consentirebbe l'attribuzione di quote rilevantì di lavoro ad imprese collegate attraverso modestissime partecipazioni azionarie che possono verificarsi con estrema facilità.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Nel testo della legge n. 109 del 1994, come modificata dalla legge n. 216 del 1995, il concetto di collegamento è definito con riferimento alla nozione del decreto legislativo n. 406 del 1991, che è molto più vasta della medesima nozione recata dal codice civile. Invece, ai sensi del codice civile, come previsto dal testo unificato in esame, le collegate sono determinate in modo assolutamente diverso. Infatti, mentre le imprese controllate devono avere il 51 per cento delle azioni, le collegate possono averne anche il 10 per cento, ma la formulazione del testo unificato pone un argine molto più alto rispetto al decreto legislativo n. 406. Con la soppressione dell'ultimo periodo del comma 6 le imprese controllate e collegate sottostanno alla disciplina prevista dalla normativa comunitaria, che è molto più larga di quella introdotta dal provvedimento.

Credo quindi che l'attuale formulazione vada nella direzione indicata dall'onorevole Turroni, il quale sollecita maggior rigore nell'individuazione delle im-

prese collegate rispetto a quelle controllate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti Turroni 2.38 e De Angelis 2.37 non accettati dal relatore né dal Governo.

(Sono respinti).

Passiamo all'emendamento De Angelis 2.36. Poiché il presentatore non è presente, si intende che vi abbia rinunciato.

Passiamo all'emendamento Turroni 2.42.

SAURO TURRONI. Il comma 7 dell'articolo 2 prevede che nei tre anni successivi all'entrata in vigore della legge i soggetti di cui al comma 3, lettera a) possano affidare alle imprese collegate - nel precedente intervento ne ho illustrato le caratteristiche - a trattativa privata una quota non superiore al 30 per cento del lavoro da realizzare. Mi pare non sia questa la via per far sì che i lavori pubblici vengano affidati sulla base di regole trasparenti; la trattativa privata non lo è, il meccanismo di collegamento consente di superare molti ostacoli. Il comma 7 offre una vera e propria scappatoia, per cui a mio avviso deve essere soppresso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.42, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento del Governo 2.40.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ritiro questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.41, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.44, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Scanu 2.62.

GIAN PIERO SCANU. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente in linea di principio gli identici emendamenti Caveri 2.1 e Odorizzi 2.57, accettati dal relatore e dal Governo. (Sono approvati).

I due emendamenti saranno trasmessi alla I Commissione per l'espressione del prescritto parere.

Pongo in votazione l'emendamento Lorenzetti 2.45, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 2.46, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cecconi 2.48.

UGO CECCONI. Ritiro il mio emendamento, restando inteso che sarà riproposto con riferimento all'articolo 19.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Turroni 2.47.

SAURO TURRONI. L'emendamento da noi proposto tende a sopprimere le parole « e d) » in quanto con questa lettera si introduce una possibilità di deroga per tutti coloro che sono indicati al comma 3 dell'articolo 2, ossia ai concessionari dei lavori pubblici, ai concessionari di esercizio di infrastruttura, alle società con capitale pubblico anche non prevalente, ai concessionari di servizi pubblici e a tutti i soggetti diversi da quelli indicati alla lettera a). L'attuale formulazione sottrae alle procedure indicate da questo provvedimento tutti i soggetti indicati al comma 3, per cui chiedo che l'esclusione prevista venga soppressa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 2.47, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

\_ 39 --

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del relatore 2.50 e Scotto di Luzio 2.53, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 2.55 e Turroni 2.16, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento del relatore 2.51.

Pongo in votazione l'emendamento Lorenzetti 2.52, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Avverto che si procederà alla votazione dell'articolo successivamente all'espressione del parere della I Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 3 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Faccio presente che il Governo, con un proprio emendamento, ha inteso superare la dicotomia tra decreto e regolamento riportando le competenze affidate al decreto al solo regolamento e che, conseguentemente, ha provveduto a presentare gli emendamenti 3.49, sostitutivo del comma 10, e 3.50, sostitutivo del comma 11. Poiché l'approvazione degli stessi comporterebbe la preclusione dei restanti emendamenti ai commi 10 e 11, invito i presentatori degli stessi a valutare la possibilità di trasformarli in subemendamenti ai miei emendamenti 3.49 e 3.50.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti De Angelis 3.6 e 3.18, sugli emendamenti del Governo 3.10 e 3.12, sugli emendamenti Turroni 3.11 e 3.13 e sull'emendamento Scalisi 3.42.

Esprimo parere contrario sull'emendamento del Governo 3.2, sugli emendamenti Turroni 3.3, 3.7, 3.9, 3.16, 3.17, sull'emendamento De Angelis 3.24, sugli emendamenti Cecconi 3.5, 3.8, 3.15, 3.38 e 3.40, sugli emendamenti Odorizzi 3.39 e 3.44.

Invito all'approvazione dei miei emendamenti 3.1, 3.46, 3.45, 3.43, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.41 e 3.52.

Invito al ritiro dell'emendamento Cecconi 3.4, in considerazione della presentazione del mio emendamento 3.46, degli emendamenti del Governo 3.19 e 3.34, degli emendamenti Turroni 3.20, 3.35 e dell'emendamento Scanu 3.21.

Faccio presente che l'emendamento De Angelis 3.14 risulterebbe precluso dall'approvazione degli identici emendamenti del Governo 3.12 e Turroni 3.13. Invito pertanto i presentatori a ritirarlo.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con i pareri espressi dal relatore, ad accezione di quello riferito all'emendamento del Governo 3.2, per il quale raccomando l'approvazione.

Quanto all'emendamento del relatore 3.48, credo sia opportuno modificare le parole « entro quattro mesi » con le parole « entro 120 giorni ».

Analogamente, con riferimento all'emendamento del relatore 3.46, è opportuno prevedere per l'emanazione del regolamento un termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge; il procedimento per la sua adozione, è infatti molto lungo, in quanto sono previsti 60 giorni solo per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari, cui si devono aggiungere i 60 per il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Credo quindi che il termine indicato sia il minimo necessario.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Annuncio la riformulazione degli emendamenti 3.46 e 3.48 secondo le indicazioni del Governo.

UGO CECCONI. Annuncio il ritiro del mio emendamento 3.22.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 3.2 e Turroni 3.3, non accettati dal relatore. (Sono respinti).

Passiamo all'emendamento 3.24.

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Passiamo all'emendamento Cecconi 3.4.

GIUSEPPE SCALISI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.46 nella nuova formulazione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Cecconi 3.5.

UGO CECCONI. La legge quadro in materia di lavori pubblici legifera ovviamente sulla progettazione e direzione dei lavori. Ci sembra francamente assurdo che il futuro regolamento venga adottato dal Governo senza consultare il ministro di grazia e giustizia, in cui sono presenti, quale emanazione diretta del medesimo, gli ordini e i collegi professionali.

SAURO TURRONI. La nobile intenzione dell'amico Cecconi può celare il pericolo di sottoporre al controllo di coloro che avrebbero il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle gare d'appalto quanti svolgono funzioni di amministrazione attiva.

Pur apprezzando l'intenzione dell'onorevole Cecconi, ritengo che l'emendamento presentato debba essere respinto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 3.5, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento De Angelis 3.6

Poiché i presentatori sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunciato.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Lo faccio mio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento De Angelis 3.6 fatto proprio dal relatore e accettato dal Governo.

(È approvato).

Questo emendamento sarà trasmesso alla I Commissione per il prescritto parere.

Passiamo all'emendamento Turroni 3.7.

SAURO TURRONI. Questo emendamento cerca di sottoporre il regolamento al parere dell'autorità di vigilanza, sottraendolo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, cui spetta un compito diverso, quello di contribuire alla formazione del regolamento stesso. Sarebbe più opportuno che tale parere venisse espresso dall'autorità di vigilanza, la quale sarà poi chiamata a svolgere una funzione di controllo sul corretto rispetto del regolamento medesimo. L'emendamento 3.7 prevede, oltre alla sostituzione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici con quello dell'autorità di vigilanza, la soppressione dell'ultimo periodo del comma 2, che risulta inutile una volta introdotta la modifica in questione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 3.7, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 3.8, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 3.9, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.45, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 3.10 e Turroni 3.11, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 3.12 e Turroni 3.13, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento De Angelis 3.14.

Pongo in votazione l'emendamento Cecconi 3.15, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.43.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 3.16, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Turroni 3.17, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.47

(È approvato).

Passiamo all'emendamento De Angelis 3.18.

Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Lo faccio mio, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento De Angelis 3.18, fatto proprio dal relatore, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione, nella nuova formulazione, l'emendamento del relatore 3.48. (È approvato).

Passiamo all'emendamento del Governo 3.19.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Dichiaro di ritirarlo. PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Scanu 3.21.

GIAN PIERO SCANU. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 3.20, per il quale il relatore ed il Governo hanno invitato il presentatore al ritiro.

(È respinto).

Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento del relatore 3.49. (È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla Commissione per il prescritto parere.

Risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti Cecconi 3.23, 3.30 e 3.32, gli emendamenti Canavese 3.25 e 3.33, l'emendamento del relatore 3.26, gli emendamenti Odorizzi 3.27, 3.31 e 3.29, l'emendamento Pasinato 3.28.

CRISTOFORO CANAVESE. Invito il relatore a riprendere nel suo emendamento 3.50 la formulazione del mio emendamento 3.25, precluso dall'approvazione dell'emendamento del relatore 3.49.

RICCARDO PERALE. Invito il relatore a recepire nell'emendamento 3.50 la formulazione dell'emendamento Odorizzi 3.27, precluso dall'approvazione dell'emendamento 3.49.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Accetto di riformulare l'emendamento 3.50 al fine di recepire le richieste degli onorevoli Canavese e Perale.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Ritiro l'emendamento 3.34.

SAURO TURRONI. Ritiro l'identico emendamento 3.35.

PRESIDENTE. Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 3.50 nella nuova formulazione.

(È approvato).

L'emendamento sarà trasmesso alla I Commissione per il prescritto parere.

Sono conseguentemente preclusi gli emendamenti Cecconi 3.36 e Pasinato 3.37.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.51, accettato dal Governo. (È approvato).

Passiamo all'emendamento Odorizzi 3.39.

PAOLO ODORIZZI. Mi pare che a proposito degli « esperti di particolare qualificazione professionale », si debba dare la possibilità agli ordini di indicare i liberi professionisti che devono comporre la commissione di studio. Nel testo proposto non si capisce chi debba indicare tali esperti.

ANTONIO BARGONE, Relatore. È pervenuta una giusta protesta da parte degli ordini professionali per il fatto che nella commissione non vi siano professionisti o quantomeno perché non sono previsti ingegneri o architetti liberi professionisti.

Devo però esprimere una perplessità sulla proposta che questi siano indicati dall'ordine, quindi concluderei il periodo dell'emendamento con le parole « esperienza professionale ». Credo che occorra garantire la presenza dei liberi professionisti, senza che questi siano indicati dagli ordini.

PAOLO ODORIZZI. Tutti i liberi professionisti, ingegneri e architetti, sono iscritti a un ordine.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Questo non c'entra; l'indicazione deve darla l'autorità.

PAOLO ODORIZZI. Allora il criterio in base al quale sono scelti è stabilito dal ministro o dal ministero.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Se questo concetto dovesse valere per tutti, dovremmo scrivere: « commissione di studio composta da docenti universitari, indicati dall'università, funzionari pubblici, in-

dicati dal ministero », ma non è così. Queste sensibilità devono essere rappresentate all'interno della commissione, però non mi pare opportuno che siano indicate necessariamente dagli ordini, o addirittura dai « sindacati nazionali degli ingegneri e degli architetti ». Ciò creerebbe qualche problema, almeno per quanto riguarda la mia categoria, nella quale vi è una conflittualità permanente.

Sono quindi d'accordo nel recepire la prima parte dell'emendamento ma non la seconda parte recante: « indicati dai consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti e dai sindacati nazionali degli ingegneri e degli architetti ».

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. In questo modo vengono eliminati gli « esperti di particolare qualificazione professionale » che risulterebbero sostituiti dai liberi professionisti.

Concordo, comunque, con il parere espresso dal relatore.

UGO CECCONI. Ho presentato un emendamento che segue la stessa ratio di quello in esame. Sono d'accordo sulla « particolare qualificazione professionale » degli esperti, ma mi domando chi possa individuarla se non l'organismo sindacale costituito dagli ordini, anche se mi rendo perfettamente conto di ciò che, in realtà, vi è negli ordini. Poiché gli organismi di carattere sindacale possono inviare lettere di richiamo, di sospensione e quant'altro, credo che proprio essi possano individuare la qualificazione di un libero professionista.

PRESIDENTE. Sarebbe auspicabile che fosse così, ma non lo è.

UGO CECCONI. Chi può intervenire, censurare e sindacare il libero professionista iscritto all'albo è l'ordine.

PRESIDENTE. Propongo di procedere all'approvazione dell'emendamento Odorizzi 3.39, identico all'emendamento Cecconi 3.40, per parti separate. La prima parte comprende le parole fino a « espe-

rienza professionale »; la seconda parte, il resto del periodo.

Pongo in votazione la prima parte degli identici emendamenti Odorizzi 3.39 e Cecconi 3.40.

(È approvata).

Pongo in votazione la seconda parte degli identici emendamenti.

(È respinta).

È conseguentemente precluso l'emendamento Cecconi 3.38.

Pongo in votazione gli identici emendamenti 3.41 del relatore e Scalisi 3.42, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 3.52, accettato dal Governo.

(È approvato).

PAOLO ODORIZZI. Ritiro l'emendamento 3.44.

PRESIDENTE. Avverto che alla votazione dell'articolo 3 si procederà dopo l'espressione del parere della I Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 4 e del complesso degli emendamenti ad esso presentati.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti Odorizzi 4.21, De Angelis 4.4, 4.5, 4.15, 4.18 e 4.19.

Sono favorevole agli emendamenti Zeller 4.1, De Angelis 4.2, 4.3 e 4.10, del Governo 4.6, 4.8, 4.12 e 4.16, Turroni 4.7, 4.9, 4.13 e 4.17.

Invito all'approvazione dei miei emendamenti 4.22, 4.11, 4.14, 4.20 e 4.23.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concorda con i pareri espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Odorizzi 4.21.

CRISTOFORO CANAVESE. Il gruppo di forza Italia ripropone all'attenzione della

Commissione il problema dell'autorità per la vigilanza. Con l'emendamento in esame proponiamo di sostituire questa forma di controllo con un osservatorio dei lavori pubblici, costituito presso il ministero.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 4.21, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Zeller 4.1 e De Angelis 4.2. Poiché i presentatori sono assenti, si intende che vi abbiano rinunciato.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Li faccio miei, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Pongo in votazione gli identici emendamenti Zeller 4.1 e De Angelis 4.2, conformi al parere espresso dalla I Commissione e accettati dal relatore e dal Governo.

(Sono approvati.)

Pongo in votazione l'emendamento 4.22 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Angelis 4.3. Poiché il presentatore è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Lo faccio mio, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Pongo in votazione l'emendamento De Angelis 4.3, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Poiché i presentatori degli emendamenti De Angelis 4.4 e 4.5 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 4.6 e Turroni 4.7, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 4.8 e Turroni 4.9, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Passiamo alla votazione dell'emendamento De Angelis 4.10. Poiché il presentatore è assente, s'intende che vi abbia rinunciato.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Lo faccio mio, presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole relatore.

Pongo in votazione l'emendamento De Angelis 4.10, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 4.11 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato).

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 4.12 e Turroni 4.13, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'emendamento 4.14 del relatore, accettato dal Governo. (È approvato).

Poiché i presentatori dell'emendamento De Angelis 4.15 non sono presenti, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del Governo 4.16 e Turroni 4.17, accettati dal relatore.

(Sono approvati).

Poiché i presentatori degli emendamenti De Angelis 4.18 e 4.19 sono assenti, s'intende che vi abbiano rinunziato.

Pongo in votazione l'emendamento 4.20 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione in linea di principio l'emendamento del relatore 4.23, accettato dal Governo.

L'emendamento sarà trasmesso alla V Commissione per il prescritto parere. Avverto che la votazione dell'articolo 4 avrà luogo dopo l'espressione del parere da parte della V Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 5 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento Odorizzi 5.2.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Odorizzi 5.2, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5. (È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6 e dell'unico emendamento ad esso presentato.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento Turroni 6.1.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Turroni 6.1.

SAURO TURRONI. La ragione per cui ho presentato l'emendamento 6.1 deriva dal fatto che con l'articolo in esame si rischia di creare un notevole pasticcio. Il servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici, infatti, serve non già al Ministero dei lavori pubblici, ma all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che deve essere autonoma, dotata di strumenti propri, in grado di svolgere un'azione di alta vigilanza. Se affidiamo gli strumenti necessari per svolgere tale funzione al ministero, ricadiamo in pieno nella patologia di questi anni, che attraverso il provve-

dimento in esame dovremmo correggere rimuovendone le cause principali.

Chi svolge le funzioni di controllo agendo sotto la diretta responsabilità del soggetto di cui dovrebbe poi controllare l'attività, come è stato già abbondantemente dimostrato, finisce per offrire solo una sorta di copertura al ministero. Il servizio di ispettorato tecnico deve essere uno strumento di vigilanza attraverso cui l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici opera, non già un mezzo a disposizione del dicastero, le cui attività devono essere verificate e controllate dall'autorità stessa. Altrimenti, la struttura che vogliamo realizzare nasce priva di gambe, considerato che oltre tutto - non vorrei sbagliarmi in questo momento di stanchezza - l'osservatorio è stato posto non già alle dipendenze dell'autorità, ma all'interno del ministero. Si costruisce quindi una struttura priva di gambe e di strumenti ed assolutamente inutile, per cui non posso condividere questa impostazione.

ANTONIO BARGONE, Relatore, Il problema che pone l'onorevole Turrone non è infondato, in quanto il testo in esame è il frutto della legge n. 216 del 1995 e del percorso che abbiamo scelto. Ricorderanno i colleghi che, in sede di conversione del decreto-legge n. 101, abbiamo esaudito la richiesta avanzata dal Governo di disporre di un servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici. L'intera Commissione ha aderito a tale impostazione per offrire al Governo lo strumento mancante. Nel momento in cui abbiamo stralciato la parte riguardante questo servizio di ispettorato tecnico avevamo ben presente che l'autorità avrebbe dovuto servirsi di tale struttura per i suoi compiti, come risulta dallo stesso parere della Commissione lavoro, la quale « segnala la necessità di raccordare e di definire il rapporto tra le funzioni e le competenze attribuite al servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici e quelle attribuite all'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, stabilendo altresì elementi di raccordo con le competenze dei consigli comunali e provinciali e realizzando un'efficace integrazione con il territorio ».

In che modo è possibile risolvere il problema? Il Governo chiede di sottrarre all'autorità compiti ispettivi, di utilizzarla come intelligence, come agenzia, soprattutto facendo leva sull'osservatorio e, nel caso in cui questa necessiti di personale, di fare riferimento al servizio di ispettorato.

La questione, posta nel corso della discussione della legge n. 216, è stata risolta riconoscendo la necessità del Governo di utilizzare tale strumento. Ora facciamo in modo che l'autorità, su cui si registrano molte resistenze – il gruppo di forza Italia ha presentato un emendamento tendente ad abolirla –, sia privata di poteri ispettivi (in modo che non siano centralizzati, ma diffusi sul territorio) e rimanga come intelligence, soprattutto facendo leva sull'osservatorio.

Questa impostazione ci solleva dal ricercare il raccordo richiesto dalla Commissione lavoro con il servizio di ispettorato tecnico perché l'autorità comunque può utilizzare il servizio stesso, senza istituirne un altro, che tra l'altro comporterebbe problemi di bilancio difficilmente risolvibili.

Il problema dunque esiste, ma è stato già affrontato in sede di esame della legge n. 216.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con il relatore.

DOMENICO ANTONIO BASILE. Concordo con il collega Turroni, ritenendo che sia inutile prevedere un soggetto terzo con il compito di assicurare la regolarità dei procedimenti, di controllare il livello di attuazione dei programmi, quando tale soggetto è privo degli strumenti necessari per leggere questi fenomeni. Ritengo che l'ispettorato debba essere ricondotto alla responsabilità dell'autorità; non penso che le compatibilità finanziarie rappresentino un problema. L'impostazione può essere quella configurata nel testo; non mi interessa tanto che il personale sia costituito da dipendenti del ministero piuttosto che

dell'autorità, quanto il fatto che questa sia elemento di riferimento.

Alla luce delle argomentazioni prodotte, annunciamo il nostro voto favorevole all'emendamento 6.1.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Turroni 6.1, non accettato dal relatore né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 6. (È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Invito all'approvazione del mio emendamento 7.1, identico all'emendamento Scalisi 7.2, con il quale si recepisce il parere della Commissione bilancio.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione congiuntamente gli identici emendamenti del relatore 7.1 e Scalisi 7.2, accettati dal Governo.

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'articolo 7 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8 e dell'unico emendamento ad esso riferito.

ANTONIO BARGONE, Relatore. Raccomando l'approvazione del mio emendamento 8.1.

PAOLO STELLA RICHTER, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Esprimo parere favorevole sull'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.1, accettato dal Governo.

(È approvato).

DOMENICO ANTONIO BASILE. Ritengo opportuno che al comma 5 dell'articolo 8 le parole: « di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato d'importo superiore ai 25 milioni di ECU » siano sostituite dalle parole: « di importo superiore ai 25 milioni di ECU di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato ».

ANTONIO BARGONE, Relatore. Ritengo che la proposta del deputato Basile possa essere accolta. A tal fine presento l'emendamento 8.2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 8.2. (È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 8 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Avverto che la seduta già convocata in sede redigente per questa sera, al termine dell'esame in sede referente del provvedimento n. 1955 e abbinati, non avrà più luogo. Pertanto, la discussione del testo unificato in titolo proseguirà nella seduta di domani alle ore 10,30.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 17,45.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO DELLE COMMISIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia il 26 ottobre 1995.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

# **ALLEGATI**

### ALLEGATO 1

# Legge-quadro in materia di lavori pubblici 486-695-1655-1683 1722-1836-1857-1946

# TESTO UNIFICATO ARTICOLI DA 1 A 8

# ARTICOLO 1. (Principi generali).

- 1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.
- 2. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni, anche a statuto speciale, delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, e degli enti infraregionali da queste finanziate, le disposizioni della presente legge nonché, per quanto non da essa disposto, della legislazione antimafia e di quella nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato.
- 3. Le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono ad emanare disposizioni per adeguare ed armonizzare le proprie normative in materia di lavori pubblici di competenza regionale con quanto disposto dalla presente legge. Le leggi regionali e provinciali di cui al presente comma individuano quali soggetti fra i comuni, le provincie, gli altri enti locali, le associazioni fra i soggetti anzidetti, nonché le aziende regionali o infraregionali possono operare come stazioni appaltanti per la realizzazione dei lavori pubblici di competenza regionale e locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 10; tale individuazione avviene sulla base delle caratteristiche dei lavori e delle capacità tecniche necessarie per l'attuazione complessiva della procedura. Le leggi regionali e provinciali, di seguito denominate leggi regionali, prevedono, altresì, forme di cooperazione, anche obbligatoria, tra i predetti enti locali, in particolare per quelli aventi popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per l'esercizio dei compiti di stazione appaltante, nelle ipotesi di insufficienza delle loro strutture tecnico-amministrative, soprattutto con riferimento alla realizzazione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9,

comma 10; in ogni caso le funzioni e le responsabilità inerenti alla tutela dei contenuti patrimoniali del lavoro pubblico restano in capo ai singoli enti.

- 4. Per l'attuazione unitaria dei principi e delle norme di cui ai commi 1 e 2 ed al fine di assicurare il coordinamento delle attività amministrative delle regioni e delle province autonome, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati atti di indirizzo e coordinamento su proposta del Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, promuovono organismi e procedure di partecipazione dei cittadini, anche valorizzando le libere forme associative, al fine di garantire la qualità, la efficacia e la funzionalità dei lavori pubblicì in relazione ai bisogni collettivi, nonché la ottimizzazione delle risorse finanziarie, la contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori, la trasparenza delle procedure e la prevenzione di illeciti. La partecipazione si attua di norma nelle fasi di programmazione, progettazione, realizzazione, collaudo e verifica della funzionalità dei lavori. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, detta le relative modalità di attuazione.
- 6. Le disposizioni della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa e con specifico riferimento a singole norme.

#### ARTICOLO 2.

# (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).

- 1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10, del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, e delle leggi regionali, si intendono per lavori pubblici, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione e adeguamento funzionale, tecnico e normativo di opere ed impianti, nonché le attività di trasformazione fisica del territorio, e gli scavi archeologici, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
- 2. Le norme della presente legge, del decreto, di cui all'articolo 3, comma 10, e del regolamento, di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto pubblico.
- 3. Le norme della presente legge, del decreto, di cui all'articolo 3, comma 10, e del regolamento, di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano, altresì, nei limiti di cui al comma 5:
- a) ai concessionari di lavori pubblici; ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio; alle società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non desti-

nati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza; ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di attività che riguardano i lavori individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 158 del 1995;

- b) ai soggetti, enti e società privati, diversi da quelli di cui alle lettera a), relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a scopi amministrativi ed edifici industriali, per la cui realizzazione sia previsto un contributo o una sovvenzione diretti e specifici, da parte dei soggetti di cui al comma 2, in conto capitale e in conto interessi attualizzati che, complessivamente, superino il cinquanta per cento dell'importo totale dell'intervento, limitatamente all'affidamento a terzi di lavori, singolarmente di valore superiore a 1.000.000 di ECU.
- 4. I soggetti di cui al comma 2, per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, applicano le disposizioni di cui alla presente legge ad esclusione degli articoli 28; 29, commi 1, 2, 3, e 4; 30 e, qualora il concorrente non intenda eseguire i lavori oggetto della concessione con la propria organizzazione di impresa, ad esclusione anche dell'articolo 10, eccetto comma 9, e dell'articolo 11, eccetto i commi 5, 6, 7.
- 5. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), fatta eccezione dei concessionari di lavori pubblici, applicano le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 9; 16; 19; 21, commi 3 e 4; 23; 30, comma 2; 31; 37. I concessionari di lavori pubblici ed i soggetti di cui al comma 3, lettera b), applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 9; 16; 19; 21, commi 3 e 4; 23; 25; 28; 29; 30; 31; 36; 37.
- 6. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 3, lettera a), sono obbligati ad appaltare attraverso pubblico incanto o licitazione privata, a terzi i lavori pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate, le quali devono essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese; i requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese controllate nei limiti dei lavori oggetto della concessione che eseguono direttamente. È in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di appaltare a terzi una percentuale minima del trenta per cento dei lavori oggetto della concessione. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese collegate e le situazioni di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
- 7. Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 3, lettera a) possono affidare a trattativa privata ad imprese collegate una quota non superiore al

trenta per cento del lavoro da realizzare; i prezzi degli appalti affidati ad imprese collegate sono determinati applicando la media dei ribassi per lavori similari da essi, ovvero dall'amministrazione concedente, aggiudicati, negli ultimi sei mesi, previo esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione.

- 8. I soggetti di cui al comma 2, eccetto le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed i soggetti di cui al comma 3 applicano le leggi regionali, in luogo del regolamento, di cui all'articolo 3, comma 2, qualora i lavori siano prevalentemente finanziati con risorse regionali o delle provincie autonome.
  - 9. Ai sensi della presente legge si intendono:
- a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;
- b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
- c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2;
- d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 3;
- e) per stazioni appaltanti i soggetti di cui alle lettere c) e d) del presente comma.
- 10. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, è emanato entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 4, della presente legge. Esso specifica altresì le norme da applicarsi ai lavori in essi individuati di importo inferiore a 5 milioni di ECU.

# ARTICOLO 3. (Delegificazione).

- 1. È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici d'interesse dello Stato, degli enti pubblici, anche economici, e di coloro che fruiscono per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato con riferimento:
- a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo, con le annesse normative tecniche;

- b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonché degli incarichi di progettazione e di supporto tecnico-amministrativo;
- c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle procedure di accesso a tali atti;
- d) ai rapporti funzionali tra i soggettì che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze da disciplinare in modo che sia assicurata la cooperazione tra la stazione appaltante, gli appaltatori e i concessionari nonché la immediatezza e la certezza nei controlli sull'esecuzione dei contratti.
- 2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro il 30 settembre 1995, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che reca altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 11. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e, comunque, senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto da essa non disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, nonché il Ministro degli affari esteri, ai sensi del comma 9, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento deve essere reso entro 45 giorni dalla data di trasmissione trascorsi i quali il regolamento è emanato.
- 3. Con la procedura di cui al comma 2 si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
- 4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati nel regolamento stesso, che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia.
- 5. Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un capitolato generale d'appalto che entra in vigore contestualmente al regolamento, di seguito denominato capitolato generale. Tale capitolato generale è articolato in norme cogenti per tutte le stazioni appaltanti e in norme cogenti per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ma derogabili dalle altre stazioni appaltanti, le quali sono tenute ad applicarle richiamandole nel bando di gara e nelle clausole contrattuali, qualora, per dette norme derogabili, non abbiano adottato, secondo la presente legge, un proprio capitolato generale.
- 6. Per tutte le stazioni appaltanti sono norme cogenti del capitolato generale quelle riguardanti la verifica preventiva dei luoghi, la consegna dei lavori, il numero, il tipo e la forma dei documenti di contabilità, le sospensioni, le riserve e le modalità di pagamento dei corrispettivi e degli interessi per ritardato pagamento.

- 7. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati uno o più capitolati speciali tecnici per i lavori di restauro e manutenzione di beni culturali di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089.
- 8. Entro il 1º gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la disciplina delle attività del genio militare, in relazione a lavori strettamente connessi alle esigenze della difesa militare. Sino all'entrata in vigore del suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
- 9. Per assicurare la compatibilità delle procedure di affidamento ed esecuzione di lavori eseguiti sul territorio di Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, con gli ordinamenti dei rispettivi Stati, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministro degli affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
- 10. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, entro il 30 settembre 1995, con decreto del Presidente della Repubblica, di seguito denominato decreto, da emanarsi, sentiti i Ministri interessati, al fine di assicurare l'unitarietà degli interessi pubblici insuscettibili di frazionamento territoriale e per garantire uniformità di comportamento da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli altri soggetti tenuti al rispetto della presente legge, sono definite, oltre alle materie per le quali il decreto è richiamato nei successivi articoli, le disposizioni relativamente:
  - a) alle modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) alle modalità che l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 11, lettera b) dovrà rispettare per la determinazione dei costi medi parametrici standardizzati previsti dall'articolo 4, comma 15, lettera b) e le ulteriori modalità per la raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei dati concernenti il settore;
- c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza tra gli operatori, degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 33; ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei fidejussori; alle condizioni generali e particolari delle polizze e ai massimali garantiti; alle modalità di costituzione e di estinzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 33; alla individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione per i quali è obbligatoria la stipula di una polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso terzi; alle modalità di prestazione, pro quota o cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie di cui all'articolo 33, comma 6;
- d) alla definizione della quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo 38, comma 4;

- e) ai lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità di materiali e le relative modalità di rilascio:
- f) alle modalità ed alle procedure per l'applicazione della norma di cui all'articolo 21, comma 7, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziari avvengono, separatamente o congiutamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica;
- g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento: ai concorsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5; agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di ingegneria; ai criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione dell'offerta anormalmente bassa di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995;
  - h) alla disciplina dei lavori segreti di cui all'articolo 37;
- i) alla disciplina delle forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32:
- l) alla disciplina delle forme di controllo e alla individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e 8;
  - m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24, comma 4;
- n) alle norme in base alle quali le stazioni appaltanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare l'assolvimento, da parte degli appaltatori e concessionari, degli obblighi contrattuali nei confronti dei subappaltatori e fornitori;
- o) alle modalità, i mezzi di prova e i conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, comma 6.
- 11. Il regolamento e le leggi regionali, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definiscono in particolare, oltre alle materie per le quali sono richiamati nei successivi articoli:
- a) la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- b) le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi di cui all'articolo 9;
- c) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 16, nonché le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici;
- d) le ulteriori eventuali norme tecniche di compilazione dei progetti, nonché gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto riguarda i lavori di piccola entità e i lavori di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici,

tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle particolarità tipologiche dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e delle leggi regionali restano ferme le disposizioni attualmente in vigore non incompatibili con la presente legge;

- e) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché di quelle relative ai concorsi di progettazione;
- f) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 28:
- g) le modalità di applicazione e di versamento delle penali di cui all'articolo 29, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano;
- h) le modalità di costituzione e di funzionamento degli albi dei collaudatori;
- i) la disciplina della composizione nonché delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 30 e la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
- 12. Ai fini della predisposizione del regolamento, del capitolato generale e del decreto, è istituita dal Ministro dei lavori pubblici apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
- 13. Il regolamento e le leggi regionali stabiliscono, in rapporto alla entità e alla tipologia dei lavori e alle caratteristiche delle stazioni appaltanti, entro un arco temporale massimo di tre anni dalla loro entrata in vigore, l'avvio e le modalità di applicazione graduale delle disposizioni in materia di programmazione, di cui all'articolo 16 e di redazione del piano di manutenzione dei lavori e delle loro parti di cui all'articolo 18, comma 5.
- 14. Il decreto e il regolamento entrano in vigore tre mesi dopo la loro pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

### ARTICOLO 4.

(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici, anche di competenza regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata « Autorità ».

- 2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri, nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici, con alta e riconosciuta professionalità e competenza. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
- 3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti in imprese operanti nel settore di competenza dell'Autorità. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000 annue.
- 4. Per almeno cinque anni dalla cessazione dell'incarico i membri dell'Autorità non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza. La violazione di tale divieto è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con una sanzione pecuniaria da un minimo di 50 milioni di lire ad un massimo di 500 milioni di lire. La sanzione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri e l'Autorità. All'impresa che abbia violato tale divieto si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 5 per cento del fatturato. La sanzione è irrogata con decreto del ministro dei lavori pubblici. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## 5. L'Autorità:

- a) vigila affinché siano conseguiti gli obiettivi di cui all'articolo 1 e siano costantemente rispettati i criteri previsti nello stesso articolo 1;
- b) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori pubblici;
- c) predispone un sistema di verifica della correttezza e della trasparenza delle procedure di affidamento dei lavori pubblici di valore superiore a 5 milioni di ECU, attraverso l'espressione di un'asseverazione degli atti procedimentali adottati dalle stazioni appaltanti ricomprese tra i soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, lettera a), che ne facciano richiesta;

- d) predispone gli schemi di bandi tipo, differenziati per categorie di lavori e livelli di importo, al fine di garantire la corretta qualificazione dei soggetti da invitare alle procedure concorsuali. I suddetti schemi sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;
- e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la semplificazione e l'aggiornamento delle procedure per l'affidamento dei lavori pubblici e per la regolamentazione dei contratti;
- f) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;
- g) accerta la coerenza tra obiettivi dei programmi di investimenti e risultati raggiunti anche sotto il profilo della funzionalità dei lavori realizzati e dell'eventuale pregiudizio per il pubblico erario;
- h) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, le risultanze di cui al punto g) e i fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
- i) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del decreto e del regolamento e della normativa sui lavori pubblici;
- I) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale, nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
  - 1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
  - 2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
- 3) allo scostamento dai costi medi parametrici standardizzati di cui al comma 15, lettera b);
- 4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso d'opera;
- 5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;
  - 6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
- m) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 11, lettera b);
  - n) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 8 e 16;
- o) vigila sul sistema di qualificazione, vigila e controlla l'ente pubblico di accreditamento e gli organismi di certificazione, di cui all'articolo 10, comma 3;
- p) stabilisce le tariffe per l'attività di certificazione in relazione alle dimensioni ed alla strettura del soggetto da qualificare.

6. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale della Segreteria tecnica, e dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 11, lettera b), delle unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici. L'Autorità può altresì avvalersi del Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6.

Nell'ambito della propria attività di vigilanza l'Autorità può richiedere alle stazioni appaltanti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, all'affidamento di contratti di progettazione, di supporto e di lavorí specie nei casi di anomalia dell'offerta di cui all'articolo 24, commi 5 e 6. Anche su richiesta di chiunque ne abbia interesse, l'Autorità può disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici di cui all'articolo 6, e della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medsima, del segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzini sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati al segreto d'ufficio.

- 8. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni e di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni, se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
- 9. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 7 appartengano alle publiche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
- 10. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
  - 11. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
    - a) la Segreteria tecnica;
    - b) l'Osservatorio dei lavori pubblici;

- 12. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale e in sezioni regionali, aventi sede presso i provveditorati generali alle opere pubbliche.
- 13. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche, anche attraverso collegamento con analoghi sistemi di banche dati pubbliche e private.
- 14. Le sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici per il territorio di rispettiva competenza, provvedono mediante la predisposizione di formulari standardizzati su tutto il territorio nazionale, alla raccolta dei dati informativi relativi ai contratti di progettazionem di supporto, e di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge e in particolare:
- a) avvenuto l'affidamento dei dati concernenti i bandi e gli avvisi di gara; le eventuali lettere d'invito; l'elenco dei soggetti che hanno richiesto di essere invitati; l'elenco dei soggetti risultati qualificati; l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta; il nominativo dell'aggiudicatario; gli importi a base d'asta e gli importi di affidamento; il tempo di esecuzione preventivato;
- b) a conclusione di contratto: la data di inizio; il tempo impiegato con riferimento sia all'ultimazione, sia alle eventuali operazioni di collaudo dei lavori; il costo finale e lo scostamento rispetto a quanto preventivato; i ritardi e le disfunsioni registrate; le imprese operanti in regime di subappalto; l'impiego di mano d'opera e l'osservanza di particolari norme di sicurezza.
  - 15. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori publici:
- a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi forniti ai sensi del comma 14 dalle sezioni regionali dell'Osservatorio relativi a tutto il territorio nazionale;
- b) determina annualmente, secondo le modalità previste dal decreto al fine di consentire la valutazione delle scelte progettuali e delle anomalie delle offerte dell'appaltatore, i costi medi parametrici standardizzati per tipo di lavoro, in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di apposita pubblicazione;
- c) pubblica annualmente i programmi triennali e gli elenchi annuali predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché semestralmente l'elenco delle progettazioni e dei lavori pubblici affidati, indicandone le modalità di affidamento, e di quelli collaudati;
- d) prommuove la realizzazione di un collegamento informatico tra le sezioni regionali dell'Osservatorio e le stazioni appaltanti, nonché con le regini, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti di cui alla presente legge;
- e) garantisce alle amministrazioni pubbliche l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
- f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

- g) favorisce la formazione di archivi di settore, i particolare in materia contrattuale, e la redazione di tipologie unitarie di lavori da mettere a disposizione delle stazioni appaltanti interessate.
- 16. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla avvenuta comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della costituzione dell'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di importo superiore a 150.000 ECU, e per incarichi di progettazione di importo superiore a 50.000 ECU, le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici, entro quindici giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati di cui al comma 14, lettera a), nonché, entro trenta giorni dalla data del compimento ed effettuazione, i dati di cui al comma 14, lettera b). Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amminstrativa del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non veritieri.

### ARTICOLO 5.

# (Disposizioni in materia di personale dell'Autorità).

- 1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
- 2. La Segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 11, lettera a), è composta da non più di 50 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente generale di livello C.
- 3. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 11, lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di livello dirigenziale.
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto. Al personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro impiego od incarico, nonché di esercitare attività professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
- 5. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di rendicontazione.

### ARTICOLO 6.

# (Servizio ispettorato tecnico sui lavori pubblici).

- 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Servizio di ispettorato tecnico sui lavori pubblici, al quale è preposto un dirigente generale di livello C. Esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alle professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella dirigenziale. Sono fatte salve le competenze del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui all'articolo 4 della legge 26 aprile 1982, n. 181, nonché le competenze del Nucleo ispettivo istituito dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e successive modificazioni.
- 2. Alla copertura dei posti di organico del Servizio di ispettorato tecnico si provvede in via prioritaria con il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonché, in via subordinata, alle procedure di concorso di cui al medesimo decreto.

#### ARTICOLO 7.

## (Disposizioni finanziarie).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 4, 5 e 6, valutato in lire 14.040 milioni per l'anno 1995, in lire 13.680 milioni per l'anno 1996 e in lire 13.320 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utililizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### ARTICOLO 8.

(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici).

- 1. È garantita la piena autonomia funzionale ed organizzativa, nonché l'indipendenza di giudizio e di valutazione, del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
- 2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è sostituito dal seguente:
- « Art. 8 1. Il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra personalità di riconosciuta competenza

tecnica in materia di lavori pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. ».

- 3. Nell'esercizio del potere di organizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 20 aprile 1952, n. 524, sono altresì garantiti:
  - a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'Autorità;
  - b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
- c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
- 4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 1º gennaio 1996, si provvede ad attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su materie identiche o affini a quelle già di competenza del Consiglio medesimo, poteri consultivi tecnici i quali, con disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché ad integrare analogamente la composizione dei comitati tecnici amministrativi. Sono fatte salve le competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
- 5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato di importo superiore ai 25 milioni di ECU, nonché parere sui progetti delle altre pubbliche amministrazioni, sempre superiori a tale importo, ove esse ne facciano richiesta.
- 6. Per i lavori pubblici di importo inferiore a 25 milioni di ECU, le competenze del Consiglio superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, la cui composizione viene parimenti modificata, secondo quanto previsto al comma 4; qualora il lavoro pubblico di importo inferiore a 25 milioni di ECU, presenti elementi di particolare rilevanza e complessità, il provveditore sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa, al parere del Consiglio superiore.
- 7. Le adunanze delle sezioni e dell'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici sono valide con la presenza di un terzo dei componenti ed i pareri sono validi quando siano deliberati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti all'adunanza.

**ALLEGATO 2** 

# EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DA 1 A 8 DEL TESTO UNIFICATO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. Nel rispetto degli articoli 9 e 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di lavori pubblici deve:
- a) garantirne la qualità sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-aristico e conservativo, curando che l'ideazione dell'opera pubblica avvenga per il bene pubblico e senza fini di lucro;
- b) uniformarsi a criteri di efficienza ed imparzialità, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto e della libera concorrenza tra gli operatori economici.

1. 16.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 1 dopo la parola: qualità, inserire le seguenti: , la speditezza.

1. 14.

De Angelis, Lenti.

## Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La presente legge stabilisce i principi fondamentali dell'articolo 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e nelle forme dei relativi statuti e delle relative norme di attuazione, garantendo in ogni caso un puntuale adeguamento alla normativa comunitaria.

1. 1.

Zeller, Brugger, Widmann.

## Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la disciplina dei lavori pubblici di competenza delle regioni a statuto ordinario e degli enti infraregionali da queste finanziate, le disposizioni della presente legge nonché, per quanto non da essa disposto, della legislazione antimafia e di quella nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia costituiscono norme fondamentali di riforma eonomico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nei limiti e nelle forme dei relativi

statuti e delle relative norme di attuazione. Restano ferme le disposizioni della legislazione antimafia e quelle di recepimento della normativa comunitaria in materia.

Conseguentemente, al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano e al secondo e terzo periodo sopprimere le parole: e provinciali.

1. 20.

Il Relatore.

Al comma 2 sopprimere le parole: per quanto non da esse disposte della legislazione antimafia.

1. 13.

De Angelis, Lenti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: le regioni, inserire le seguenti: le regioni a statuto speciale.

1. 8.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 3, nel primo periodo, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano.

Nel secondo e nel terzo periodo sopprimere le parole: e provinciali. 1. 2.

Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: disposizioni con la seguente: leggi.

1. 7.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: forme di cooperazione, anche obbligatoria con le seguenti: forme di cooperazione, non obbligatoria.

\* 1. 9.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: forme di cooperazione, anche obbligatoria con le seguenti: forme di cooperazione, non obbligatoria.

\* 1.4.

Cecconi, Scalisi.

Dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis. Non sono soggetti appaltanti i comuni con meno di 2000 abitanti,

1. 15.

De Angelis, Lenti.

Al comma 4 dopo le parole: delle regioni, inserire le seguenti: delle regioni a statuto speciale.

1. 6.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 4 sopprimere alla riga 4 e 5 le parole: e delle province autonome.

1. 3.

Zeller, Brugger, Widmann.

Sopprimere il comma 5.

1. 10.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 5 dopo le parole: ai bisogni collettivi, aggiungere le seguenti: e alla trasparenza delle procedure.

\* 1. 12.

Scanu, Monticone.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: bisogni collettivi, aggiungere le seguenti: e alla trasparenza delle procedure.

\* 1. 21.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 5, sopprimere le parole da: nonché la ottimizzazione fino a: prevenzione degli illeciti.

1. 17.

Scanu, Monticone.

Al comma 5, sostituire il penultimo periodo con il seguente: Tale partecipazione si attua nella fase di programmazione dei lavori pubblici di maggiore importanza e di maggiore valenza sociale e territoriale, nonché di maggiore impatto ambientale. Le regioni, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono organismi e procedure di partecipazione dei professionisti tecnici (ordini, collegi e sindacati dei liberi professionisti) alla predisposizione delle normative di competenza regionale in materia di lavori pubblici e per l'affidamento degli incarichi professionali o l'indicazione delle relative gare.

1. 5.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: realizzazione, collaudo.

1. 11.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Ai commi 1, 2, 3, sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10.

2. 6.

Scanu, Monticone.

Al comma 1 sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10.

**\*** 2. 2.

Il Governo.

Al comma 1 sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10.

\* 2. 3.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 1, dopo le parole: di opere e di impianti aggiungere le seguenti: comprese le opere e gli impianti di difesa e presidio ambientale.

2.7.

Il Relatore.

Al comma 1 dopo le parole: del territorio, aggiungere le seguenti: i servizi e le installazioni e manutenzioni di cui alla direttiva 92/50, nonché i servizi di attività di manutenzione degli impianti di riscaldamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993,

2.4.

De Angelis, Lenti.

Al comma 1, dopo la parola: territorio, aggiungere le seguenti: difesa e presidio ambientale.

2.8.

Cecconi, Scalisi, Basile Domenico.

Al comma 2, sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10.

\* 2. 9.

Il Governo.

Al comma 2, sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10.

\* 2.10.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 2 sopprimere la parola: consorzi.

2. 11.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 2 aggiungere in fine le parole: e gli istituti autonomi case popolari.

2. 12.

De Angelis, Lenti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: In deroga a quanto disposto al precedente comma, per i lavori appaltati od affidati da enti pubblici ai soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, continuano ad applicarsi le disposizioni ivi previste.

2. 13.

Vigni, Lorenzetti, Calzolaio, Zagatti, Gerardini, Scotto di Luzio.

Al comma 3 sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10.

\* 2. 15.

Il Governo.

Al comma 3 sopprimere le parole: del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 3, comma 10.

\* 2. 17.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 3 lettera a), prima delle parole: alle società con capitale pubblico, inserire le seguenti: alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. 19.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di beni o servizi aggiungere le seguenti: pubblici ancorché non riservati in via esclusiva.

2. 25.

Il Relatore.

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: che riguardano i lavori, aggiungere le seguenti: di qualsiasi importo.

2. 22.

Il Relatore.

Al comma 3, lettera a) aggiungere alla fine le parole: e comunque i lavori di cui alle categorie da 1 a 6; 10, lettera a) e b); 14; 15 e 17 del-l'Albo Nazionale dei costruttori secondo la tabella di cui al decreto ministeriale 25 febbraio 1982, n. 770;

2. 56.

Il Relatore.

Al comma 3 lettera b) sopprimere le parole: singolarmente di valore superiore a 1.000.000 di ECU.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: nonché ai lavori aggiungere le seguenti: di importo superiore a 1 milione di ECU.

2. 14.

Il Governo.

Al comma 3 lettera b) dopo le parole: edifici industriali, aggiungere le seguenti: di importo superiore a un milione di ECU.

Sopprimere infine le parole: singolarmente di valore superiore a un milione di ECU.

2. 18.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: in conto capitale e in conto interessi, con le seguenti: in conto capitale o in conto interessi.

2. 59.

Il Relatore.

Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 35 per cento.

2. 23.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 3 lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 39 per cento.

2. 24.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 4.

**\*** 2. 5.

Scanu, Monticone.

Sopprimere il comma 4.

2. 28.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 4, dopo le parole: organizzazione di impresa aggiungere le seguenti: o tramite le imprese controllate nei limiti di cui al comma 6.

2. 26.

Il Governo.

Dopo le parole: organizzazione di impresa aggiungere le seguenti: o tramite le imprese controllate di cui al comma 6.

2. 27.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), fatta eccezione dei concessionari di lavoro pubblici, applicano le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 9, commi da 1 a 11; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30, comma 2; 31; 37. I concessionari di lavori pubblici ed i soggetti di cui al comma 3, lettera b), applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 25; 29; 30; 31; 36; 37.

2. 60.

Il Relatore.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

- 5. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), fatta eccezione dei concessionari di lavoro pubblici, applicano le disposizioni della presente legge, ad esclusione degli articoli 9, commi da 1 a 11; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30, comma 2; 37. I concessionari di lavori pubblici ed i soggetti di cui al comma 3, lettera b), applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 9; 16; 21, commi 3 e 4; 23; 30; 36; 37.
- 2. 60. (nuova formulazione).

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole: 9, 25, 28, 29, 36.

2. 31.

Scanu, Monticone.

Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:

- 5. I soggetti di cui al comma 3, lettera a), fatta eccezione dei concessionari di lavori pubblici, applicano le disposizioni della legge, ad esclusione degli articoli 9, 16, 21, comma 2, 23, 30, comma 2, 31, 37....
- 2. 32.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 5, dopo le parole: degli articoli 9, aggiungere le seguenti: commi da 1 a 11, e sopprimere al primo periodo la parola: 19, ed al secondo periodo: 19, 28.

2. 33.

Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Pulcini, Calzolaio.

Al comma 5, sopprimere il riferimento all'articolo 25.

\* 2. 29.

Il Governo.

Al comma 5, sopprimere il riferimento all'articolo 25.

\* 2. 30.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 6, dopo le parole: imprese controllate aggiungere le seguenti: e collegate. Nell'ultimo periodo dopo la parola: collegate sopprimere le parole da: e a: civile.

\* 2. 34.

Il Governo.

Al comma 6, dopo le parole: imprese controllate aggiungere le seguenti: e collegate. Nell'ultimo periodo dopo la parola: collegate sopprimere le parole da: e a: civile.

\* 2. 35.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 6, dopo le parole: al concessionario ed alle imprese controllate, aggiungere le seguenti: , nonché alle imprese collegate nei casi di cui al comma 7.

2. 61.

Il Relatore.

Al comma 6 sopprimere le parole da: è in facoltà fino a: oggetto della concessione.

2. 39.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

\* 2. 38.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 6 sopprimere l'ultimo periodo.

\* 2. 37.

De Angelis, Lenti.

Al comma 6 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini del presente comma per soggetti terzi si intendono anche le imprese collegate ed il collegamento è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile e dalla vigente normativa comunitaria. 2. 36.

De Angelis, Lenti.

Sopprimere il comma 7.

2. 42.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 7 dopo le parole: lettera a) sostituire le parole da: possono fino alla fine con le seguenti: devono appaltare una percentuale minima del 30 per cento dei lavori da realizzare a soggetti terzi. Ai fini dei commi 6 e 7 per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

\* 2. 40.

Il Governo.

Al comma 7 dopo le parole: lettera a) sostituire le parole da: possono fino alla fine con le seguenti: devono appaltare una percentuale minima del 30 per cento dei lavori da realizzare a soggetti terzi. Ai fini dei commi 6 e 7 per imprese collegate si intendono le imprese di cui all'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406.

\* 2. 41.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 8.

\*\* 2. 44.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 8.

**\*\*** 2. 62.

Scanu, Monticone.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Si applicano le leggi regionali di cui all'articolo 1 comma 3, in luogo del regolamento di cui all'articolo 3 comma 2, a tutti i lavori pubblici riconosciuti come di interesse regionale in sede di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione nonché delle corrispondenti norme contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le stesse leggi regionali si applicano altresì ai soggetti di cui al comma 3 qualora i lavori siano prevalentemente finanziati con risorse regionali o delle province autonome.

\* 2. 1.

## Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Si applicano le leggi regionali di cui all'articolo 1 comma 3, in luogo del regolamento di cui all'articolo 3 comma 2, a tutti i lavori pubblici riconosciuti come di interesse regionale in sede di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione nonché delle corrispondenti norme contenute negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le stesse leggi regionali si applicano altresì ai soggetti di cui al comma 3 qualora i lavori siano prevalentemente finanziati con risorse regionali o delle province autonome.

**\*** 2. 57.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-bis. Per l'affidamento delle attività di restauro e manutenzione di qualsiasi importo relative a beni mobili e superfici architetoniche decorate di cui alla legge 1º giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

Conseguentemente:

all'articolo 3, comma 7, dopo le parole: beni culturali aggiungere la seguente: immobili.

All'articolo 11, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo. All'articolo 27, comma 1, sopprimere la lettera c).

2. 45.

Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Pulcini, Calzolaio, Scotto di Luzio.

Al comma 9, lettera a) sostituire la parola: organismi con la seguente: organismo e sopprimere la virgola tra le parole: interesse generale e le parole non aventi.

2. 46.

Il Relatore.

Al comma 9 lettera a) dopo la parola: specificatamente aggiungere le seguenti: senza fini di lucro.

E dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis. per procedure di affidamento di incarichi di progettazione, data la natura pubblicistica degli stessi e le finalità senza lucro degli organismi di cui alla lettera a), il ricorso al concorso pubblico o alla rotazione di incarichi in base ad una graduatoria di qualificazione.

2. 48.

Cecconi, Scalisi, Domenico Basile.

Al comma 9 lettera e) sopprimere le parole: e d).

2. 47.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 10 sopprimere le parole: e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

2, 53,

Scotto di Luzio.

Al comma 10, sopprimere le parole: e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

\* 2. 50.

Il Relatore.

Al comma 10 sopprimere l'ultimo periodo da: Esso fino a: ECU. \*\* 2. 55.

Il Governo.

Al comma 10, sopprimere l'ultimo periodo da: Esso fino a: ECU.
\*\* 2. 16.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Alla fine del comma 10, sostituire le parole: ai lavori in essi individuati con le seguenti: ai restanti lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995.

2. 51.

Il Relatore.

Al comma 10, aggiungere alla fine le seguenti parole: Fino all'entrata in vigore del predetto decreto, ai lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo n. 158 del 1995, di qualsiasi importo, si applicano le disposizioni della presente legge, nei limiti di cui al comma 5.

2. 52.

Lorenzetti, Zagatti, Bartolich, Vigni, Camoirano, De Simone, Gerardini, Pulcini, Calzolaio, Scotto di Luzio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. I soggetti di cui alla direttiva CEE 93/38 del Consiglio, del 14 giugno 1993, applicano, relativamente all'affidamento ed alla gestione di tutti gli appalti di importo superiore a 200.000 ECU ed inferiore a 5.000.000 ECU, riguardanti lavori diversi da quelli individuati ai sensi del comma precedente, esclusivamente le disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, ad eccezione degli articoli 11, commi 1, 2e 4, 14, 17, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2, 26, 28 e 29. Gli appalti di importo pari o inferiore a 200.000 ECU sono sottoposti ai regimi propri dei soggetti aggiudicatori.

2. 54.

#### ARTICOLO. 3.

Al comma 1, sopprimere le parole: d'interesse dello Stato, degli enti pubblici, e di coloro che fruiscono per i lavori stessi di un concorso, contributo o sussidio dello Stato.

3. 1.

Il Relatore.

Al comma 1, lettera d) sostituire il periodo da: la cooperazione, fino a: contratti, con il seguente:

l'immediatezza e l'efficacia dei controlli sull'esecuzione dei contratti e dil libero esercizio della capacità imprenditoriale nell'organizzazione dei fattori della produzione.

\* 3. 2.

Il Governo.

Al comma 1, lettera d) sostituire il periodo da: la cooperazione, fino a: contratti, con il seguente:

l'immediatezza e l'efficacia dei controlli sull'esecuzione dei contratti ed il libero esercizio della capacità imprenditoriale nell'organizzazione dei fattori della produzione.

\* 3. 3.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) per quanto riguarda il direttore dei lavori, indipendentemente dalla procedura di appalto adottata, anche nel caso di concessione e gestione deve essere sempre di nomina della stazione appaltante.

3. 24.

De Angelis, Lenti.

Al comma 2 sostituire la parola: 1995, con la seguente: 1996.
3. 4.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 2 sostituire le parole: il 30 settembre 1995, con le parole: 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 46.

Il Relatore.

Al comma 2 sostituire le parole: il 30 settembre 1995, con le parole: 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 46 (Nuova formulazione).

Il Relatore.

Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: sentiti, aggiungere le seguenti: il Ministro di grazia e giustizia.

3. 5.

Cecconi, Scalisi, Domenico Basile.

Al comma 2 dopo le parole: previo parere, aggiungere le seguenti: della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di trento e di Bolzano.

3. 6.

De Angelis, Lenti.

Al comma 2 sostituire le parole: previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con le seguenti: previo parere dell'Autorità di vigilanza, indi sopprimere l'ultimo periodo del comma 2.

3. 7.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono, con le seguenti: nonché delle competenti Commissioni parlamentari e delle organizzazioni professionali tecniche (ordini, collegi e sindacati dei liberi professionisti), che si esprimono.

3. 8.

Cecconi, Scalisi,

Al comma 2, sopprimere le parole da: Il parere del Consiglio, fino a: è emanato.

3. 9.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 2, aggiungere in fine: In ragione della specificità della tutela dei beni culturali, nel regolamento è previsto un apposito titolo, in sezioni, dedicato agli stessi.

3. 45.

Il Relatore.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

Con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

\* 3. 10.

Il Governo.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: con la medesima procedura si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

\* 3. 11.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua con modifiche al medesimo regolamento le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedano la modifica di disposizioni della presente legge.

\*\* 3. 12.

Il Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua con modifiche al medesimo regolamento le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1, che non richiedano la modifica di disposizioni della presente legge.

\*\* 3. **13**.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 3, dopo le parole: del regolamento, aggiungere le seguenti: derivanti dalle direttive comunitarie che non prevedano la modifica delle norme della presente legge.

3. 14.

De Angelis, Lenti.

Al comma 4, dopo la parola: antimafia, aggiungere le seguenti: e di quelle che regolano le competenze delle professioni.

3. 15.

Cecconi, Scalisi, Basile Domenico.

Al comma 4, aggiungere in fine: e di quelle della legge 31 gennaio 1994 n. 97 recante: Nuove disposizioni per le zone montane.

3. 43.

Il Relatore.

Al comma 5, sopprimere le parole da: tale capitolato generale..., fino alla fine del comma.

3. 16.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 5, sopprimere le parole da: ma derogabile dalle..., fino a: proprio capitolato generale.

3. 17.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 7, la parte del comma, fino alla parola: ambientali viene sostituita con la seguente: Con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, emanato di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

3. 47.

Il Relatore.

## Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate disposizioni per l'utilizzo nelle opere pubbliche dei materiali di recupero individuati dal Decreto ministeriale del Ministro dell'Ambiente del 5 settembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare il decreto fisserà i criteri per la determinazione delle quantità minime di utilizzo di tali materiali.

3. 18.

De Angelis, Lenti.

Al comma 8, sostituire le parole: il 1º gennaio 1996 con le parole: entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 48.

Il Relatore.

Al comma 8, sostituire le parole: il 1º gennaio 1996 con le parole: entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. 48 (Nuova formulazione).

Il Relatore.

Sopprimere il comma 10.

\* 3. 19.

Il Governo.

Sopprimere il comma 10.

\* 3. 20.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Sopprimere il comma 10.

**\*** 3. 21.

Scanu, Monticone.

## Il comma 10 è così sostituito:

10. Il regolamento, al fine di assicurare l'unitarietà degli interessi pubblici suscettibili di frazionamento territoriale e per garantire uniformità di comportamento da parte di tutte le stazioni appaltanti e degli altri soggetti tenuti al rispetto della presente legge, deve essere articolato in norme cogenti per le stazioni appaltanti e in norme derogabili dalle leggi regionali. Sono norme cogenti, in particolare, quelle di cui alle lettere da a) ad o) del comma 11 del presente articolo.

3. 49.

Il Relatore.

Al comma 10, sostituire la parola: 1995, con la seguente: 1996. 3. 22.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 10, sostituire le parole: sentiti i Ministri interessati, al fine di, con le seguenti: sentiti i Ministri interessati e le organizzazioni professionali tecniche (ordini, collegi e sindacati dei liberi professionisti), al fine di.

3. 23.

Cecconi.

Al comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) ai lavori in relazione a quali il collaudo si effettua mediante certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile unico del procedimento o sulla base di apposite certificazioni di qualità dei materiali e le relative modalità con cui deve essere eseguito.

3. 25.

Canavese.

Al comma 10, lettera f), sostituire le parole: comma 7, con le seguenti: comma 9.

3. 26.

Il Relatore.

Al comma 10, lettera f), sostituire le parole: della norma, con le seguenti: delle norme.

3. 27.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 10, sostituire la lettera g) con la seguente:

g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento ai concorsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157; ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativanente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5; agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società imprenditoriali di imgegneria.

3. 28.

Pasinato, Greco.

Al comma 10, lettera g), sostituire le parole: alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui, con le seguenti: ai casi in cui si rende eventualmente necessario introdurre tra gli elementi di giudizio anche condizioni di qualità dei soggetti affidatari di incarichi, con relativa definizione delle modalità per tale accertamento di qualità di cui.

\* 3. 29.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 10, lettera g) sostituire le parole: alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui con le seguenti: ai casi in cui si rende eventualmente necessario introdurre tra gli elementi di giudizio anche condizioni di qualità dei soggetti affidatari di incarichi, con relativa definizione delle modalità per tale accertamento di qualità di cui.

\* 3. 30.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 10, lettera g), sopprimere le parole: gli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di ingegneria.

3. 31.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Toroli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 10, lettera g) sostituire le parole: agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di ingegneria, con le seguenti: agli ulteriori requisiti societari, statutari e tecnico-organizzativi delle società imprenditoriali di ingegneria, nonché alle situazioni di collegamento e di incompatibilità per l'affidamento degli incarichi: 3. 32.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 10, lettera n), sopprimere le parole: e fornitori. 3. 33.

Canavese.

Il comma 11, è sostituito dal seguente:

- 11. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare, oltre alle materie per le quali è richiamato nei successivi articoli, disposizioni relativamente:
  - a) alle modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) alle modalità che l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 11, lettera b) dovrà rispettare per la determinazione dei costi medi parametrici standardizzati previsti dall'articolo 4, comma 15, lettera b) e le ulteriori modalità per la raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei dati concernenti il settore;
- c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza tra gli operatori, degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 33; ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei fidejussori; alle modalità di costituzione e di estinzione fidejussorie di cui al medesimo articolo 33; alla individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione per i quali è obbligatoria la stipula di una polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso i terzi; alle modalità di prestazione, pro quota cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie di cui all'articolo 33, comma 6;
- d) alla definizione della quota subalppatabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 38,

comma 1, nonché alla individuazione degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo 38, comma 4;

- e) ai lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità di materiali e le relative modalità di rilascio;
- f) alle modalità ed alle procedure per l'applicazione della norma di cui all'articolo 21, comma 7, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziali avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica;
- g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento: ai concorsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 157, ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5; agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di ingegneria, ai criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cu all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione dell'offerta anormalmente bassa di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995;
  - h) alla disciplina dei lavori di cui all'articolo 17;
- i) alla disciplina delle forme di pubblicità degli appalti e delle cooncessioni di cui all'articolo 32:
- l) alla disciplina delle forme di controllo e alla individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e 8;
  - m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24, comma 4;
- n) alle norme in base alle quali le stazioni appaltanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare l'assolvimento, da parte degli subappaltatori e fornitori;
- o) alle modalità, i mezzi di prova e i conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, comma 6;
- p) ala ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- q) alle forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizio di cui all'articolo 9;
- r) ai tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 18, nonché le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici:
- s) alle ulteriori eventuali norme tecniche di compilazione dei progetti, nonché gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto riguarda i lavori di piccola entità e i lavori di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici, tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle particolarità ti-

pologiche dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e delle leggi regionali restano ferme le disposizioni attualmente in vigore non incompatibili con la presente legge;

- t) alle modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché di quelle relative ai concorsi di progettazione;
- u) alle procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 28;
- v) alle modalità di applicazione e di versamento delle penali di cui all'articolo 29, comma 8, secondo l'importo dei valori e le cause che le determinano;
- z) alle modalità di costituzione e di funzionamento degli albi dei collaudatori:
- aa) alla disciplina della composizione nonché delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 30 e la disciplina per la tenuta dei documenti dontabili.

  3. 50.

Il Relatore.

## All'articolo 3, il comma 11 è sostituito dal seguente:

- 11. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare, oltre alle materie per le quali è richiamato nei successivi articoli, disposizioni relativamente:
  - a) alle modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) alle modalità che l'Osservatorio dei Lavori Pubblici di cui all'artiolo 4, comma 11, lettera b) dovrà rispettare per la determinazione dei costi medi parametrici standardizzati previsti dall'articolo 4, comma 15, lettera b) e le ulteriori modalità per la raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei dati concernenti il settore;
- c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza tra gli operatori, degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 33; ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei fidejussori; alle modalità di costituzione e di estinzione fidejussorie di cui al medesimo articolo 33; alla individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione per i quali è obbligatoria la stipula di una polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso i terzi; alle modalità di prestazione, pro quota cuumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie di cui all'articolo 33, comma 6;
- d) alla definizione della quota subalpaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo 38, comma 4;
- e) ai lavori in relazione a quali il collaudo si effettua mediante certificato di regolare esecuzione emesso dal responsabile unico del procedimento o sulla base di apposite certificazioni di qualità dei materiali e le relative modalità con cui deve essere eseguito;
- f) alle modalità ed alle procedure per l'applicazione della norma di cui all'articolo 21, comma 7, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà o la

costituzione di diritti reali parziali avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione delle offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica;

- g) gli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento; ai concorsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5; agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di ingegneria, ai criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione dell'offerta anormalmente basse di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo del 1995;
  - h) alla disciplina dei lavori di cui all'articolo 37;
- i) alla disciplina delle forme di pubblicictà degli appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32;
- l) alla disciplina delle forme di controllo e alla individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, comma 6 e 8;
  - m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24, comma 4;
- n) alle norme in base alle quali le stazioni appaltatrici devono, contestualmente all'erogazione, verificare l'assolvimento, da parte dei subappaltatori e fornitori degli obblighi contrattuali nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori;
- o) alle modalità, i mezzi di prova e i conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, comma 8;
- p) alla ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- q) alle forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizio di cui all'articolo 9;
- r) ai tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 18, nonché le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici;
- s) alle ulteriori eventuali norme tecniche di compilazione dei progetti, nonché gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto riguarda i lavori di piccola entità e i lavori di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici, tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle particolarità tipologiche dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e delle leggi regionali restano ferme le disposizioni attualmente in vigore non incompatibili con la presente legge;
- t) alle modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché di quelle relative ai concorsi di progettazione;

- u) alle procedure di esame delle proposte di variente di cui all'articolo 28:
- v) alle modalità di applicazione e di versamento delle penali di cui all'articolo 29, comma 8, secondo l'importo dei alvori e le cause che le determinano:
- z) alle modalità di costituzione e di funzionamento degli albi dei collaudatori:
- aa) alla disciplina della composizione nonché delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 30 e la disciplina per la tenuta dei documenti dontabili.
- 3. 50 (Nuova formulazione).

Il Relatore.

## Sostituire il comma 11 con il seguente:

- 11. Il regolamento e le leggi regionali, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definiscono in particolare, oltre alle materie per le quali sono richiamati nel successivi articoli:
  - a) alle modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) alle modalità che l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 11, lettera b) dovrà rispettare per la determinazione dei costi medi parametrici standardizzati previsti dall'articolo 4, comma 15, lettera b) e le ulteriori modalità per la raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei dati concernenti il settore;
- c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei princìpi della libera concorrenza tra gli operatori, degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 33; ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei fidejussori; alle condizioni generali e particolari delle polizze ai massimali garantiti; alle modalità di costituzione e di estinzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 33; alla individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione per i quali è obbligatoria la stipula di un polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso terzi; alle modalità di prestazione, pro quota cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie di cui all'articolo 33, comma 6:
- d) alla definizione della quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo 38, comma 4;
- e) ai lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità di materiali e le relative modalità di rilascio:
- f) alle modalità ed alle procedure per l'applicazione della norma di cui all'articolo 21, comma 7, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziari avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione della offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica;
- g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento: ai con-

corsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5; agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle società di ingegneria, ai criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione dell'offerta anormalmente bassa di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995;

- h) alla disciplina dei lavori segreti di cui all'articolo 37;
- i) alla disciplina delle forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32;
- l) alla disciplina delle forme di controllo e alla individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e 8;
  - m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24, comma 4;
- n) alle norme in base alle quali le stazioni appartanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare l'assolvimento, da parte degli appaltatori e concessionari, degli obblighi contrattuali nei confronti dei subappaltatori e fornitori;
- o) alle modalità, i mezzi di prova e i conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, comma 6;
- p) la riparazione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- q) le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizio di cui all'articolo 9;
- r) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 16, nonché le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici;
- s) le ulteriori eventuali norme tecniche di compilazione dei progetti, nonché gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto riguarda i lavori di piccola entità e i lavori di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici, tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle particolarità tipologiche dei lavori. Fino alla data di entrati in vigore del regolamento e delle leggi regionali restano ferme le disposizioni attualmente in vigore non incompatibili con la presente legge;
- t) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché di quelle relative ai concorsi di progettazione;
- u) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 28;
- v) le modalità di applicazione e di versamento delle penali di cui all'articolo 29, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano;

- z) le modalità di costituzione e di funzionamento degli albi dei collaudatori:
- aa) la disciplina della composizione nonché delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 30 e la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

  \* 3. 34.

Il Governo.

## Sostituire il comma 11 con il seguente:

- 11. Il regolamento e le leggi regionali, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definiscono in particolare, oltre alle materie per le quali sono richiamati nel successivi articoli:
  - a) alle modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
- b) alle modalità che l'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 11, lettera b) dovrà rispettare per la determinazione dei costi medi parametrici standardizzati previsti dall'articolo 4, comma 15, lettera b) e le ulteriori modalità per la raccolta, tramite le sezioni regionali dell'Osservatorio, dei dati concernenti il settore;
- c) alle modalità di attuazione, nel rispetto dei principi della libera concorrenza tra gli operatori, degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 33; ai requisiti minimi delle imprese di assicurazione e dei fidejussori; alle condizioni generali e particolari delle polizze ai massimali garantiti; alle modalità di costituzione e di estinzione delle garanzie fidejussorie di cui al medesimo articolo 33; alla individuazione dei lavori di cui all'articolo 33, comma 4, caratterizzati da particolari difficoltà costruttive o di localizzazione per i quali è obbligatoria la stipula di un polizza indennitaria decennale e di responsabilità civile verso terzi; alle modalità di prestazione, pro quota cumulativamente, delle coperture assicurative e delle garanzie di cui all'articolo 33, comma 6:
- d) alla definizione della quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, nonché alla individuazione degli impianti e delle strutture speciali di cui all'articolo 38, comma 4;
- e) ai lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità di materiali e le relative modalità di rilascio;
- f) alle modalità ed alle procedure per l'applicazione della norma di cui all'articolo 21, comma 7, fermo restando che l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione ed il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali parziari avvengono, separatamente o congiuntamente, a seconda della più conveniente combinazione della offerte ricevute nell'ambito della gara, che deve essere unica;
- g) agli incarichi di cui all'articolo 19 in relazione alle caratteristiche delle singole progettazioni, con particolare riferimento: ai concorsi di progettazione ed ai criteri multiobiettivi da impiegare per la scelta del progetto; alla previsione di sistemi di prequalificazione fondati sull'accertamento di qualità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativamente ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5; agli eventuali ulteriori requisiti tecnico-organizzativi delle

società di ingegneria, ai criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995, con l'obbligo della indicazione di punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché alla determinazione dell'offerta anormalmente bassa di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995;

- h) alla disciplina dei lavori segreti di cui all'articolo 37;
- i) alla disciplina delle forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni di cui all'articolo 32:
- l) alla disciplina delle forme di controllo e alla individuazione dei soggetti di cui all'articolo 23, commi 6 e 8;
  - m) ai criteri valutativi di cui all'articolo 24, comma 4;
- n) alle norme in base alle quali le stazioni appartanti devono, contestualmente all'erogazione, verificare l'assolvimento, da parte degli appaltatori e concessionari, degli obblighi contrattuali nei confronti dei subappaltatori e fornitori;
- o) alle modalità, i mezzi di prova e i conseguenti effetti della verifica da parte della stazione appaltante della dichiarazione giurata di cui all'articolo 11, comma 6;
- p) la riparazione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
- q) le forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizio di cui all'articolo 9;
- r) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 16, nonché le disposizioni applicabili nel caso di inerzia delle amministrazioni aggiudicatrici;
- s) le ulteriori eventuali norme tecniche di compilazione dei progetti, nonché gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori; per quanto riguarda i lavori di piccola entità e i lavori di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione e gli scavi archeologici, tali norme ed elementi sono definiti sulla base dei principi di cui all'articolo 18, commi 1, 3, 4 e 5, tenendo conto delle particolarità tipologiche dei lavori. Fino alla data di entrati in vigore del regolamento e delle leggi regionali restano ferme le disposizioni attualmente in vigore non incompatibili con la presente legge;
- t) le modalità di espletamento della attività delle commissioni giudicatrici di cui all'articolo 24 nonché di quelle relative ai concorsi di progettazione;
- u) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 28:
- v) le modalità di applicazione e di versamento delle penali di cui all'articolo 29, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano;
- z) le modalità di costituzione e di funzionamento degli albi dei collaudatori;
- aa) la disciplina della composizione nonché delle funzioni e dei compiti dell'ufficio di direzione dei lavori di cui all'articolo 30 e la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

\* 3. 35.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 11, sopprimere le lettere d), e), h), i).

3. 36.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 11, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) i criteri per la selezione dell'offerta più vantaggiosa di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995 con l'indicazione dei punteggi per ciascuno degli elementi di giudizio, nonché la determinazione dell'offerta anomalmente bassa di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 157 del 1995.

3. 37.

Pasinato, Greco.

Al comma 12, dopo le parole: dal Ministro dei lavori pubblici è inserita la frase: d'intesa col Ministro per i beni culturali e ambientali.

3. 51.

Il Relatore.

Al comma 12, sostituire le parole: commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale, con le seguenti: commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale, nonché da liberi professionisti di particolare 'qualificazione ed esperienza professionale indicati dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti e dai Sindacati nazionali degli ingegneri e degli architetti.

\* 3. 39.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 12, sostituire le parole: commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale, con le seguenti: commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale, nonché da liberi professionisti di particolare qualificazione ed esperienza professionale indicati dai Consigli nazionali degli ingegneri e degli architetti e dai Sindacati nazionali degli ingegneri e degli architetti.

\* 3. 40.

Cecconi, Scalisi.

Al comma 12, al primo periodo dopo le parole: qualificazione professionale, aggiungere le seguenti: designati dagli ordini professionali.

3. 38.

Cecconi, Scalisi, Basile Domenico.

Al comma 12, sostituire le parole: capitolo 1030, con le seguenti: capitolo 1159.

\* 3. 41.

Il Relatore.

Al comma 12, sostituire la parola: 1030, con la seguente: 1159. \* 3. 42.

Scalisi, Cecconi.

Al comma 13, dopo le parole: di cui all'articolo 16 aggiungere le seguenti: fermo restando quanto previsto all'articolo 16, comma 17.

Conseguentemente all'articolo 41, comma 8, sostituire le parole: fatto salvo quanto previsto all'articolo 3, comma 13 con le parole: secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 13.

3. 52.

Il Relatore.

Al comma 14 sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sei mesi.

3. 44.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

## ARTICOLO 4.

Sostituire i commi da 1 a 11 con il seguente:

Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, è costituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, alle dipendenze del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, un Osservatorio dei lavori pubblici.

4. 21.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

Al comma 1 sopprimere l'inciso: anche di competenza regionale.

\* 4. 1.

Zeller, Brugger, Widmann.

Al comma 1 sopprimere le parole: anche di competenza regionale.

\* 4. 2.

De Angelis, Lenti.

Al comma 2 in fine aggiungere: Dell'autorità fa parte almeno un membro esperto in tema di tutela dei beni culturali 4. 22.

Il Relatore.

Al comma 3 dopo le parole: o rivestire aggiungere le seguenti: o aver rivestito nel triennio precedente.

4. 3.

De Angelis, Lenti.

Al comma 4, sostituire la parola: 50 con la seguente: 100.

4. 4.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, dopo la lettera f) la seguente:

f-bis verifica la osservanza da parte degli affidatari di lavori delle leggi che disciplinano i rapporti di lavoro nonché l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.

4. 5.

De Angelis, Lenti.

Al comma 5, lettera g) sopprimere da: e dell'eventuale pregiudizio fino a: erario.

\* 4. 6.

Il Governo.

Al comma 5, lettera g) sopprimere da: e dell'eventuale pregiudizio fino a: erario.

**\*** 4. 7.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis: L'Autorità esercita i poteri di cui ai commi precedenti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

\*\* 4. **8**.

Il Governo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: 7-bis. L'Autorità esercita i poteri di cui ai commi precedenti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 2.

\*\* 4. 9.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 13 aggiungere infine: sulla base di apposite convenzioni.

4. 10.

De Angelis, Lenti.

Al comma 14, lettera a), sostituire la parola: aggiudicatario con la seguente: affidatario.

4. 11.

Il Relatore.

Al comma 14, lettera a) dopo le parole: il nominativo dell'aggiudicatario, aggiungere le seguenti: l'eventuale mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ovvero l'accertata falsa dichiarazione da questi resa.

Alla lettera b), aggiungere in fine: l'esito del collaudo ed i casi riscontrati di grave negligenza o errore grave in materia professionale. \* 4. 12.

Il Governo.

Al comma 14, lettera a) dopo le parole: il nominativo dell'aggiudicatario, aggiungere le seguenti: l'eventuale mancata stipula del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ovvero l'accertata falsa dichiarazione da questi resa.

Alla lettera b), aggiungere in fine: l'esito del collaudo ed i casi riscontrati di grave negligenza o errore grave in materia professionale.

\* 4. 13.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: a conclusione di contratto con le seguenti: ad avvenuta approvazione del collaudo.
4. 14.

Il Relatore.

Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: di particolari con le seguenti: delle vigenti.

4. 15.

De Angelis, Lenti.

Al comma 15, lettera b), sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.

\* 4. 16.

Il Governo.

Al comma 15, lettera b), sostituire la parola: decreto con la seguente: regolamento.

\* 4. 17.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

Al comma 15, lettera g), dopo la parola: favorisce aggiungere le seguenti: e verifica.

4. 18.

De Angelis, Lenti.

Al comma 16, dopo le parole: alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici aggiungere le seguenti: e alle organizzazioni sindacali di categoria interessate.

4. 19.

De Angelis, Lenti.

Al comma 16, sostituire le parole: del compimento ed effettuazione con le seguenti: di approvazione del collaudo.

4. 20.

Il Relatore.

Al comma 16-bis in fine aggiungere: Nell'ambito del Ministero per i beni culturali e ambientali sono istituite le sezioni centrale e quelle periferiche dell'Osservatorio dei lavori aventi per oggetto i beni culturali. Dette sezioni sono collegate all'Osservatorio dei lavori pubblici.
4. 23.

Il Relatore.

## ARTICOLO 5.

Sopprimere i commi 1, 2, 4 e 5.

5. 2.

Odorizzi, Cherio, Perale, Canavese, Tarditi, Tortoli, Calleri, Cipriani, Arata.

#### ARTICOLO 6.

Al comma 1 sostituire le parole: Ministero dei lavori pubblici con le seguenti: l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

6. 1.

Turroni, Scalia, Mattioli, Canesi, Reale, Corleone.

#### ARTICOLO 7.

Al comma 1, dopo le parole: articoli 4, 5 e 6 aggiungere le seguenti: nonché 19, commi 3 e 4.

**\*** 7. 1.

Il Relatore.

Dopo le parole: degli articoli 4, 5 e 6, aggiungere le seguenti: nonché 19, commi 3 e 4.

**\*** 7. 2.

Scalisi. Cecconi.

xii legislatura - ottava commissione - seduta del 24 ottobre 1995

## ARTICOLO 8.

Al comma 5, dopo le parole: di importo aggiungere le seguenti: pari o.

8. 1.

Il Relatore.

Al comma 5, sostituire le parole: di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato d'importo superiore ai 25 milioni di ECU con le parole: d'importo superiore ai 25 milioni di ECU di competenza statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato.

8. 2.

Il Relatore.

ALLEGATO 3

## DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DELL'ONOREVOLE UGO CECCONI

Ugo CECCONI. Intervenendo sull'articolo 1 e sul complesso degli emendamenti ad esso presentati, rilevo che l'articolo 1 comma 1 dichiara di attuare l'articolo 97 della Costituzione regolando l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori. Non specifica chi debba comprendersi fra i cosiddetti operatori, ma all'articolo 3 comma 1, lettera b), attua una commistione fra procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, con gli incarichi di progettazione, mediante la congiunzione « nonché », lasciando intendere essere le stesse equiparate o equiparabili. Il che non è, dal momento che l'affidamento degli appalti e delle concessioni è relativo alla fase economica della esecuzione dell'opera dove un appaltatore o concessionario mette in atto organizzazione e mezzi necessari al fine di conseguire un profitto, mentre l'affidamento di un incarico di progettazione è relativo all'identificazione di bisogni di interesse sociale generale ed alla ideazione del modo di risolverli mediante un' opera pubblica senza fini di lucro. Infatti, il progettista surroga in campo tecnico la pubblica amministrazione per esplicita dichiarazione della stessa legge (articolo 19 comma 5) e ne persegue i fini stabiliti all'articolo 2, comma 9, lettera a) della medesima legge. La dichiarazione di attuazione dell'articolo 97 della Costituzione nel rispetto della libera concorrenza si configura come garanzia affatto diversa dal dettato costituzionale che fa riferimento, invece, alla imparzialità dell'amministrazione (articolo 97 comma 1). Il rispetto della libera concorrenza non fa parte delle garanzie costituzionali, ma di una intenzione del legislatore di rendere più attuabile il disposto dell'articolo 2595 del codice civile a tutela dell'economia nazionale e comunitaria che esula dagli ambiti della presente legge, mentre l'imparzialità dell'amministrazione presuppone un atteggiamento alieno da particolarismi e aderente ai dati di fatto ed alle norme di diritto.

I dati di fatto e le norme di diritto distinguono le attività di impresa a fini di produzione o scambio di beni o servizi (articolo 2082 del codice civile) per il conseguimento di un utile da quelle di prestazione intellettuale per l'esercizio di un servizio di pubblica necessità; infatti per le attività di impresa il criterio della concorrenzialità serve a garantirsi la migliore offerta mentre la natura pubblicistica dell'incarico di progettazione sottrae la prestazione professionale alle valutazioni di mercato affidando ad altri criteri qualitativi il giudizio sulla convenienza della prestazione in questione. Ne deriva che affidarsi al criterio della libera concorrenza nell'affidamento di incarichi di progettazione significherebbe adottare un atteggiamento parziale e perciò stesso anticostituzionale. Deve, quindi, essere chiaro che il richiamo al rispetto della libera concorrenza riguarda solo gli operatori economici. Occorre, infine, ristabilire i giusti termini nei quali debbono essere inquadrati i criteri generali riconducendo la realizzazione delle

opere pubbliche dalla ideazione alla esecuzione al più ampio fine della realizzazione dell'ambiente dell'uomo come luogo dove lo spirito si invera nella materia concretizzando la civiltà in termini di calce, pietra, mattoni e cemento o – più propriamente – di opere pubbliche. In tal senso l'attività amministrativa, per gli effetti che provoca nel territorio o nelle città, deve tradurre in essere la garanzia costituzionale di promozione dello sviluppo della cultura e di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione come recita l'articolo 9 della Costituzione.

		· .